

## TORNATA DEL 22 APRILE 1872

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO GIUSEPPE BIANCHERI.

**SOMMARIO.** *Atti diversi.* = Istanza del deputato Sorrentino per la relazione sull'applicazione della legge sulla macinazione, e risposta del presidente. = Presentazione della relazione sullo schema di legge per proroga dei termini delle volture catastali, e di un disegno di legge per una convenzione colla contessa Guidi per l'estrazione di polle di acqua salsa. = Seguito della discussione sullo schema di legge intorno alla costituzione dei consorzi per irrigazione — Emendamento del deputato Pecile all'articolo 10 con cui per trent'anni si esonera dall'imposta l'aumento di reddito del fondo irrigato — Opposizioni del relatore Corbetta e del ministro per l'agricoltura e commercio ad alcuni emendamenti, e loro appoggio all'articolo — Repliche od opposizioni all'articolo, dei deputati Sorrentino, Cavalletto e Borruso — Osservazioni dei deputati Plutino Agostino e Depretis in sostegno dell'articolo — Aggiunte dei deputati Lovito e Sorrentino — Osservazioni del deputato Paternostro Paolo e Depretis — Una proposta del deputato Griffini, di passare all'ordine del giorno sugli emendamenti è respinta — A proposta del deputato Lacava, l'articolo è rinviato alla Giunta.

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

**BERTEA**, segretario, dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, che viene approvato.

**SICCARDI**, segretario, legge il sunto delle petizioni seguenti:

290. Guidotti Celestino ed altri due cittadini di Campagna rassegnano alcune considerazioni intorno alle multe inflitte dagli agenti, perchè siano tenute presenti nella discussione relativa alle medesime.

291. Il sindaco del municipio di Aieta, provincia di Calabria Citeriore, invia una petizione di quegli abitanti pel mantenimento della pretura di Scalea nel circondario di Paola.

292. La Giunta del comune di Alessandria riconferma la sua adesione al progetto per l'emissione di carta-moneta ipotecaria governativa, semprechè i biglietti da emettersi vengano essi medesimi ipotecati.

293. La Giunta comunale di Amaroni, provincia di Catanzaro, fa voti perchè sia approvata la proposta di legge del deputato De Luca Francesco intorno al sistema tributario.

294. Rossi Pietro e Morelli Giustiniano, membri del Consiglio direttivo della società degli insegnanti di Napoli, rassegnano un voto emesso da quell'associazione per ottenere presentata una legge a favore degli insegnanti elementari, colla quale venga elevato il loro stipendio e ridotto il numero degli anni di servizio necessario a conseguire la pensione.

295. La rappresentanza municipale di Corneto, provincia di Roma, rivolge al Parlamento un'istanza perchè gli sia accordata la sanatoria per l'involontario ed inevitabile ritardo a tutto il 1871 nell'applicazione della legge sul dazio di consumo.

### ATTI DIVERSI.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Lesen ha facoltà di parlare sul sunto delle petizioni.

**LESEN.** Ho l'onore di chiedere alla Camera di voler accordare l'urgenza alla petizione 295, con cui il municipio di Corneto, faciente parte della provincia di Roma, domanda che siano sanate alcune irregolarità in cui è incorso, non avendo potuto conformare il regolamento per l'esazione del dazio-consumo secondo le norme della legge vigente nel regno.

(È dichiarata d'urgenza.)

**PRESIDENTE.** Si dà comunicazione d'un elenco d'omaggi inviati alla Camera.

**SICCARDI**, segretario. (*Legge*)

Dal signor A. P. S. Sgariglia Pietro, editore, da Foligno — Considerazioni per una ferrovia centrale italiana, economicamente utile e militarmente necessaria, una copia;

Dal signor Campriani avvocato Giovanni, romano, residente in Napoli — Discorso presentato al settimo congresso pedagogico sulla necessità di un *Vero sillabario*, copie 12;

Dal signor Ripa dottore Luigi — La medicina comunale o la civiltà igienica, giornale popolare, *fascicolo aprile*, copie 3;

Dal signor Sacchi Giuseppe, da Milano, per la società pedagogica italiana — *Patria e Famiglia*, giornale dei congressi pedagogici, una copia;

Dal signor Tuccimei dottore Ignazio, da Roma — Sulla libertà dell'esercizio farmaceutico, relazione letta al comitato medico romano, copie 50;

Dal presidente della deputazione provinciale di Massa e Carrara — Sull'aggravio dell'imposta dei terreni nella provincia di Massa e Carrara, lettera ai deputati provinciali Cocchi e Quartieri, copie 100 ;

Dal signor Marongiu Del Rio Didaco, arcivescovo, da Sassari — Epistola *Pastoralis ad universum clerum et populum Turritanæ archidiocesis*, copie 4 ;

Dal signor Cuniberti cavaliere Alessandro, da Bologna — Sulla polizia di Londra, note ed osservazioni sulla politica italiana, copie 50 ;

Dal signor Tacchini professore P., da Palermo — Memorie da lui raccolte e pubblicate sulle protuberanze solari, copie 2 ;

Dal presidente della deputazione provinciale di Padova — Atti del Consiglio provinciale, Sessioni ordinaria e straordinaria 1871, copie 2.

**PRESIDENTE.** Chiesero un congedo per affari domestici: l'onorevole Guarini di 15 giorni; l'onorevole Cucchi di 8.

Per ragioni di servizio l'onorevole Bertolè-Viale domanda un mese di congedo; l'onorevole Podestà ne chiede uno di 15 giorni per motivi di salute.

(Sono accordati.)

#### PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE E DI UNA RELAZIONE.

**PRESIDENTE.** L'onorevole ministro per l'agricoltura e commercio ha facoltà di parlare.

**CASTAGNOLA**, ministro per l'agricoltura e commercio. Per incarico del mio collega il ministro delle finanze, ho l'onore di presentare alla Camera un disegno di legge onde approvare una convenzione passata tra le finanze dello Stato e la contessa Carolina Guidi, per l'estrazione di polle d'acqua salsa nel circondario di Volterra, ad uso industriale. (V. Stampato n° 105)

**PRESIDENTE.** Si dà atto all'onorevole ministro delle finanze della presentazione di questo progetto di legge, che sarà stampato e distribuito.

L'onorevole Righi è invitato a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

**RIGHI**, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul progetto di legge d'iniziativa parlamentare, relativo ad una proroga per effettuare le volture catastali. (V. Stampato n° 71-A)

Siccome il termine sarebbe stato stabilito all'epoca fissa dell'ottobre 1872, così pregherei la Camera a volere decretare di urgenza questo progetto, il quale, spero, non intratterrà troppo lungamente la Camera.

**PRESIDENTE.** Questa relazione sarà stampata e distribuita. Non essendovi osservazioni, il progetto di legge al quale essa si riferisce sarà dichiarato d'urgenza.

(È dichiarato d'urgenza.)

#### ISTANZA PER LA PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA APPLICAZIONE DELLA TASSA DI MACINAZIONE.

**SORRENTINO.** Chiedo di parlare per una mozione d'ordine.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**SORRENTINO.** Io pregherei il signor presidente a voler dare qualche notizia della Commissione che da circa 9 mesi fu nominata pel macinato. Dopo questi 9 mesi credo che noi dovremo aspettarne altri 9 per venire a capo di qualche cosa.

Tutti conoscono quanta sia l'aspettazione del paese, e come sia pieno di speranza sopra questa Commissione. Io non so se le speranze dei cittadini siano ben fondate, ma è certo però che molti sono presi da questa speranza in modo che vorrebbero sapere quale è la sorte di questo macinato che tanto angustia i cittadini.

Io dico, dopo nove mesi sarebbe omai tempo di presentare questa relazione, tanto più che, finito il mese di maggio, ce ne andremo alle case nostre. Allora che cosa succederà? Succederà che passeremo un altro anno ancora a questo modo e la questione sarà rimandata alle così dette calende greche.

Ora, siccome questa è una questione di grande importanza, una questione la cui gravità s'accresce ogni giorno, in quanto che ogni giorno s'aggravano le vessazioni dagli agenti delle finanze, è chiaro che un ulteriore ritardo può essere causa di maggior turbamento.

Tant'è vero, che vediamo mettersi da banda ogni prescrizione di legge, ogni convenienza sociale, ogni ragione di giustizia. Vediamo che si giunge perfino a violare lo Statuto.

Ho infatti l'onore d'annunziare alla Camera un altro decreto incostituzionale, oltre quello che fu pubblicato per le chiavi dei mulini. Con questo nuovo decreto si è stabilito che coloro i quali vogliono macinare il grano, debbono costruire una casa separata. Perciò, come vedete, costringendo i mugnai a macinare il granturco in una casa separata, si è fondamentalmente violata la legge.

Dunque non vi sono più limiti alle esigenze delle finanze: ed è per lo meno curioso che, contro la legge che dice « potete destinare un palmento, » viene un ministro con un decreto fiscale e dice: non basta, voi dovete costruire una casa apposta, una casa chiusa. Tanto vale il dire che voi imponete ai proprietari dei mulini di fabbricare un altro mulino a parte.

E io domando se questo arbitrio non va a ferire proprio le popolazioni rurali che sono obbligate dalle loro strettezze pecuniarie a non alimentarsi che di

granturco, mentre esse non possono cibarsi di farina di grano.

E che cosa ne è avvenuto? Che non potendo i poveri contadini trovare nel paese chi possa macinare loro il granturco debbono assoggettarsi a pagare 2 lire invece di una lira stabilita dalla legge.

Questo arbitrio è gravissimo, è un vero disprezzo fatto alla legge.

Potremo noi rimanere a lungo ancora in questo stato di cose, senza che si pensi a provvedere?

Quindi io prego l'onorevole signor presidente che faccia istanza alla Commissione sul macinato affinché solleciti il suo mandato, onde in breve termine questa questione sia risolta e cessato l'abuso.

PRESIDENTE. Io posso dire all'onorevole Sorrentino, che non più tardi di ieri, essendomi informato dello stato in cui si trovavano i lavori di questa Commissione, venni assicurato che la medesima si era riunita appunto per condurre a termine i suoi lavori, e il suo presidente ebbe anzi ad assicurarmi che fra brevissimi giorni essa stima poter presentare la sua relazione.

SORRENTINO. Io domando che si stabilisca un termine che non ecceda il 20 maggio, poichè oramai non saremo più a tempo per poter prendere un partito. Io non voglio fare insinuazioni, ma mi par certo che il Ministero abbia in mira di venire qui davanti alla Camera a dirci: noi con questo modo, invece di 30 o 40 milioni, abbiamo un introito di 60 milioni; si farà così pressione e molti zelanti diranno: a questo modo, col sistema attuale, le finanze sono migliorate, lasciamo le cose come si trovano. Questo mi pare il pensiero dell'onorevole Sella, secondato dalla Commissione; perciò, affinché non si pregiudichi la cosa, è necessario finire la questione in tempo debito.

PRESIDENTE. Sarà mio dovere di fare le sollecitazioni opportune alla Commissione.

#### SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE RELATIVO ALLA COSTITUZIONE DEI CONSORZI PER LA IRRIGAZIONE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul progetto di legge relativo alla costituzione dei consorzi per la irrigazione.

La Camera rammenta che furono votati gli articoli del progetto dall'1 al 7 inclusivamente, e che la discussione è quindi rimasta all'articolo 8, che era 10, del tenore seguente:

« L'aumento del reddito di un fondo per fatto della introdotta irrigazione, non è soggetto ad imposta fondiaria per i primi trent'anni, a contare da quando fu reso irriguo. »

Su questo articolo è stato presentato un emendamento dall'onorevole Borruso, il quale vorrebbe che l'esenzione sia ristretta a 10 anni invece di 30.

Poi gli onorevoli Lacava e Sorrentino hanno presentata una formola diversa di quest'articolo, che sarebbe la seguente:

« L'aumento del reddito di qualunque fondo di una estensione superiore a quattro ettari per fatto dell'irrigazione introdottavi dal consorzio ed anche da un privato non è soggetto ad imposta fondiaria pei primi 20 anni, a contare dal giorno in cui il fondo fu reso irriguo. »

Infine l'onorevole Pecile ha presentata un'altra formola da sostituire a quella dell'articolo testè letto, ed è la seguente:

« Sul giudizio del Consiglio superiore d'agricoltura, e previo rilievo del valore catastale del fondo, il Governo accorderà l'esenzione d'imposta sul maggior prodotto pel corso d'anni 20, a contare dall'epoca in cui il fondo sarà reso irriguo, e consorzi come a privati che imprenderanno nuove opere d'irrigazione riputate meritevoli di tale incoraggiamento. »

Su quest'articolo sono rimasti iscritti gli onorevoli Pecile, Corbetta, Sorrentino e Cavalletto, dopo i quali viene l'onorevole Plutino che si è fatto iscrivere ora.

La parola spetta all'onorevole Pecile.

PECILE. L'onorevole mio amico Cavalletto, sulla fine della scorsa seduta, ha parlato molto acerbamente contro l'articolo 10, ora 8, contro la proposta, vale a dire, di esonerare dall'imposta fondiaria per trent'anni l'aumento del prodotto dei fondi che fossero resi irrigui, e la sua parola vivace ed autorevole ha prodotto una certa impressione nei colleghi che lo circondavano.

Io però ho tanta fiducia nel sentimento del bene che anima l'onorevole Cavalletto, e quei signori che l'hanno approvato, che credo vorranno ritornare un passo indietro, qualora si compiacciano di prendere in esame gli argomenti che egli ha addotto, i quali per vero mancano di applicazione pratica al caso presente.

Io non solamente sostengo il principio dell'esonero sull'aumento del prodotto in questa circostanza, ma mi lusingo che questo sistema sarà adottato per altri casi simili, e riguardo questa proposta come una speranza per l'agricoltura, e come un mezzo che, convenientemente impiegato, mentre incoraggia l'agricoltore, non porta poi nessun positivo aggravio alla finanza, nè diminuisce nessuna delle rendite esistenti.

Disse l'onorevole mio amico Cavalletto che noi con questa disposizione veniamo a stabilire un privilegio.

Basterà, per convincerlo che la parola non è applicabile al caso, ricorrere alla definizione della parola *privilegio*, che vuol dire un'esenzione qualunque a favore di determinate persone o di determinati luoghi. Ma qui non c'è esenzione di questo genere, non c'è nessuna determinata persona, o consorzio di persone, nè alcuna determinata località che rimangano esonerate. Chiunque può godere del beneficio che accorda la legge, e nessuno è più favorito di un altro.

La parola *privilegio* non ha proprio applicazione

possibile nel caso presente, e tanto meno ha quindi applicazione la parola *odioso* che egli vi ha aggiunto.

Cosa sarà questo beneficio? Domanda l'onorevole Cavalletto.

Io credo che sarà molto; perchè molte volte per intraprendere una miglioria, quello che deve esporre i propri capitali in opere difficili e costose, si preoccupa assai della possibilità che poi arrivi un giorno, nel quale il beneficio, ottenuto con sacrifici e rischi non pochi, sia colpito da una nuova imposta, forse sproporzionata al beneficio stesso.

Io credo che in certo modo siano scusabili coloro che la pensano in questa maniera; ed io che conosco un poco il modo di pensare degli agricoltori, sono convinto che il mezzo proposto dall'onorevole ministro possa, in questa ed in altre circostanze, tornare efficacissimo.

Ma, dice l'onorevole Cavalletto, noi abbiamo continue domande per consorzi di irrigazione; infatti l'onorevole Sella nella sua esposizione finanziaria accennava che ve ne furono, mi pare, 56 di queste domande nel 1870. È un buon sintomo; ma è ben poca cosa in confronto del tanto che c'è da fare in Italia, dove vi sono delle migliaia, dirò anzi dei milioni di ettari che potrebbero essere irrigati, e che non lo sono.

Tutti riconoscono come l'agricoltura in generale sia inerte ed abbia bisogno di eccitamenti, e che quello che si è fatto è nulla in confronto di quello che si potrebbe fare. (*Bravissimo!*)

Ma dice l'onorevole Cavalletto, il Governo ha altro modo di favorire questo genere di impresa. Lo so anch'io che ne ha degli altri; ma sostengo che questo è il migliore. Vuole egli procedere per la via dei sussidi? Allora aggraverà direttamente il bilancio; vuole egli, come proponeva l'altro giorno, diminuire il canone? Allora troverà applicazione la parola *privilegio*, meglio che non nel caso dell'esenzione da accordarsi a tutti coloro che intraprendessero nuove opere di irrigazione.

Del resto la questione per me sta nel vedere se l'attività agricola, se lo slancio del paese per questo genere di imprese sia tale che non ci sia bisogno d'incoraggiamenti.

Se ci fosse un tale slancio nel paese per le imprese agricole da escludere il bisogno di incoraggiamenti, sarebbe opportuna ed io accetterei la soppressione dell'articolo 10. Ma, siccome io sono persuaso che, invece il bisogno di eccitamenti ci sia, e molto sentito, dichiaro che sosterrò questo sistema di incoraggiamento come il migliore di tutti gli altri.

L'onorevole Cavalletto si è perfino lasciato scappare che sarebbe una ingiustizia; domando sotto quale riguardo possa considerarsi un'ingiustizia il promettere a un consorzio che arrischia il proprio capitale in un'impresa ardata, in un'impresa che involge mille difficoltà, in un'impresa che contribuisce efficacemente

all'aumento della prosperità nazionale, il promettere, dico, anticipatamente che, sull'aumento del prodotto, non sarà prelevata imposta alcuna. La parola *ingiustizia* non ha maggior applicazione al caso di quello che avesse la parola *privilegio*.

Ma, dice l'onorevole Cavalletto, bisogna che noi aumentiamo le rendite; invece, mentre abbiamo bisogno di ristorare le finanze, veniamo avanti con esenzioni privilegiate.

Non rilevo più la parola *privilegio*, ma rilevo la parola *esenzione*, per pregarlo a riflettere che questa esenzione si riferisce a un reddito che non esiste, e che, forse, non esisterebbe mai, se noi non votassimo questo eccitamento alla formazione dei consorzi per la irrigazione.

Questo reddito ha da venire; noi non togliamo niente alle finanze di quanto percepiscono oggi, coll'assicurare coloro che aumentassero, mediante l'irrigazione, il prodotto del loro fondo da un'imposta su questo maggior prodotto.

Io conosco troppo l'onorevole Cavalletto per nutrire la lusinga che, quando egli avrà posto mente al bene che potrebbe fare all'agricoltura questo articolo, cesserà dal fargli opposizione. In verità, se io avessi abbastanza potere sopra di lui, lo pregherei di desistere da questa opposizione, perchè sono sicuro che questa misura, quantunque, pur troppo, non troverà nella pratica una estesa applicazione, perchè il paese è lento nei miglioramenti agricoli, anche ad onta degli eccitamenti, tuttavia del bene ne farà e sarà favorevolmente accolta come un principio di bene.

Signori, tutti hanno delle frasi gentili per l'agricoltura; tutti vogliono essere i protettori dell'agricoltura, ma quando siamo al fatto, io vedo che generalmente le leggi in favore dell'agricoltura trovano molta resistenza, come dice benissimo l'onorevole Plutino, ed io quasi quasi azzarderei di dire, trovano ostilità. Ma in nome di Dio, se vi è un modo di restaurare le finanze, se vi è un modo di assicurare le rendite dello Stato, è quello di aumentare la prosperità nazionale, con questa che è la principale risorsa del paese.

Tutti sappiamo che, oltre una terza parte della popolazione d'Italia, è popolazione agricola. La proprietà fondiaria sostiene una gran parte dei pubblici pesi, perchè, oltre l'imposta erariale, vi è l'imposta provinciale e comunale, che noi non vediamo figurare sui nostri bilanci. Oltre poi l'imposta fondiaria, ci sono cento altre imposte, come osservava l'onorevole ministro di agricoltura e commercio, le quali colpiscono i prodotti agrari, e si riversano sull'agricoltore, forse più che su qualunque altra classe di cittadini. Non parliamo dell'imposta sul consumo, non parliamo del macino, ma la tassa sugli affari colpisce l'agricoltore più che il commerciante, più che il capitalista, più che l'uomo d'affari. La legislazione, che regola le proprietà, obbliga l'agricoltore a ricorrere al notaio

per il contratto di vendita, per il mutuo, per la locazione, e, quando noi parliamo di notai, noi parliamo di spese, di tasse, di bollo, di registro e cose simili. Non basta ancora.

Questa proprietà fondiaria (bisogna ricordarlo almeno qualche volta, bisogna far presente qualche volta l'obbligo del Parlamento di pensare all'agricoltura) è aggravata da ipoteche che raggiungono il quarto del valore catastale, e l'imposta che si paga, la si paga senza nessun riguardo ai debiti che l'aggravano. Gli interessi dei mutui, specialmente se sono di somme non rilevanti, riescono gravissimi, riescono del 10 del 12 e financo del 15 per cento. Mettete a conto tutte le spese per un mutuo con ipoteca, e vedrete quello che costa. Supponete inoltre che un proprietario debba vendere il suo fondo per pagare questo debito; supponete per ultimo che in questo frattempo succeda il passaggio della proprietà da una mano all'altra per morte del debitore, voi troverete che si è consumato un quarto del capitale solamente in tasse che non si possono in alcun modo evitare. La ricchezza mobile sfugge, ma la terra non sfugge alle tasse cui è soggetta. Se un privilegio esiste a riguardo dell'agricoltura, si è quello di pagare il 100 per 100 delle imposte e di essere soggetta a tutte. Questo è l'unico privilegio dell'agricoltura. Ma un'altra osservazione permettetemi, o signori.

Questa *magna parens frugum* è poi tanto ricca in Italia come lo vantano i poeti? È proprio il caso di dire che essa non ha bisogno di eccitamento, che non ha bisogno che il Parlamento se ne occupi? Fosse pur vero! Ma tutti sanno che in Italia ben pochi sono gli anni in cui il raccolto basti a mantenere le popolazioni; tutti sanno che, mentre un ettaro di terreno in Inghilterra dà 25 ettolitri di grano, in Italia non ne dà che 9. Tutti sanno poi che ciò dipende dal fatto che in Italia noi abbiamo metà del bestiame che ha la Francia in proporzione di territorio, ed un terzo di quel che n'ha l'Inghilterra.

Ora siamo giusti, un Ministero che viene innanzi col proporre un favore, non un privilegio, alla produzione del foraggio, all'irrigazione, cioè, che è la vera fonte di produzione del foraggio che produce necessariamente l'aumento del bestiame, questo Ministero, convien dirlo, ha proposto di portare il rimedio alla radice del male. Dichiaro che ho provato un conforto quando ho avuto sotto gli occhi questa legge; ho detto *rara avis*, finalmente abbiamo una legge che si occupa direttamente di un vantaggio agricolo.

Se voi vi prendete la pena di guardare gli indici delle leggi che sono state discusse dal Parlamento italiano, voi troverete delle lunghe colonne di leggi finanziarie, di leggi che contemplano tutti gli argomenti possibili; ma la parte delle leggi per l'agricoltura è ben ristretta; e di queste leggi poche hanno avuto la fortuna di essere discusse e pochissime furono quelle che vennero adottate dal Parlamento.

Però, bisogna rendere al Parlamento italiano questa giustizia, il Parlamento non ha trascurato di occuparsi di quelle leggi che importavano l'affrancamento del suolo; decime, ademprivili, vincoli feudali di ogni genere, fedecommissi, manimorte; tutti i vincoli infine che derivavano dai Governi dispotici e dalla barbarie di tristi tempi. Per dire il vero il Parlamento si è occupato zelantemente di queste questioni, che erano ad un tempo questioni economiche e questioni di libertà, ed il paese gliene può essere grato. Ma se parliamo di leggi che direttamente interessano all'agricoltura, bisogna pur dire che di queste il Parlamento si è occupato assai poco. La legge per il credito agrario venne presentata, se non erro, nel 1863, ed appena nel 1869 giunse completamente in porto. Nella legge dei lavori pubblici, fino dal 1865, si era promesso di presentare una legge per le bonifiche, ossia per lo scioglimento delle paludi; in sette anni questa legge non venne ancora; ora verrà, finalmente, perchè ci è stata promessa e non si può avere alcun motivo di dubitarne.

La legge sulla caccia, che pure interessa all'agricoltura, l'abbiamo veduta arrestarsi a metà; la legge forestale naufragò miseramente fra una miriade di opposizioni. Una certa trascuranza, se non si dovesse dire ostilità, per tutti gli argomenti che riguardano l'agricoltura bisogna pur riconoscerla.

Io, signori, non vengo qui a domandare pietà per l'agricoltura, ma sostengo che per l'agricoltura bisogna far qualche cosa.

Io non domando diminuzioni d'imposta; ho votato sempre tutte le imposte che sono state presentate; ma domando che si faccia qualche cosa per sviluppare questa prima industria, questa prima fonte della ricchezza del paese.

Come mai il giorno che si presenta questo fenomeno al Parlamento, che un Ministero viene avanti a proporre, colla firma del ministro delle finanze, un'esenzione sul maggior prodotto dei fondi che saranno resi irrigabili, sarà la Camera quella che vorrà respingere questa misura?

Io non proporrei mai che il Governo s'ingerisse troppo nelle cose del paese; io non m'augurerei che il Governo italiano venisse avanti, come ha fatto il Governo francese, a proporre 100 milioni per agevolare l'operazione del drenaggio; ma fintantochè si tratta di agevolare ad un agricoltore, ad un complesso di agricoltori, il modo di intraprendere un'opera vantaggiosa, d'assicurar loro che quest'opera non sarà, Dio sa come, tassata dagli agenti; fin lì io credo che noi dobbiamo accettare senza riserva questa proposta del Ministero, la quale, se non altro, manifesta un primo passo su quella strada sulla quale è tempo che noi ci mettiamo, se vogliamo assicurare la prosperità dell'agricoltura e impedire che questo primo fattore della ricchezza del paese rimanga schiacciato sotto il peso delle imposte.

Qui non si tratta di perdere niente; qui si tratta di

rinunziare ad una rendita che non esiste, e che forse non esisterà mai se non approviamo quest'esenzione.

Io ho sentito, non so se fuori o dentro dell'Aula, a paragonare l'attuale esenzione con quella che era stata proposta per i fabbricati di Roma.

Io mi permetto d'osservare che vi è una grandissima distinzione tra l'una e l'altra. Se dove con grande spesa è stato già costruito un grande canale d'irrigazione si volessero accordare delle esenzioni perchè gli agricoltori ne approfittassero, ciascuno riconoscerebbe che ciò sarebbe un grosso sproposito.

Appunto così non era possibile qui a Roma di dubitare che le fabbriche non sarebbero sôrte, e le fabbriche sorgeranno come per incanto; perchè dove il grande canale è già fatto, dove si accumula necessariamente tanta massa di affari e di persone, è impossibile che la speculazione non si animi a fabbricare. Sia che il Governo avesse accordata l'esenzione o non l'avesse accordata, era certo che in Roma le fabbriche si sarebbero fatte.

Ma non è la stessa cosa per le irrigazioni. Io sono testimonia da quando sono nato degli sforzi fatti e che si fanno tuttora nel mio paese da persone egregie, per far riuscire un antico grandioso progetto di irrigazione, che si imprenderebbe in ottime condizioni, e che pure non può mai approdare. Sforzi immensi si sono fatti e si fanno per riuscire; ci ha lavorato egregiamente lo stesso onorevole ministro delle finanze quando era commissario del Re, ed anche dopo. Ma il progetto è tuttora allo stato di possibilità, perchè il creare una nuova opera d'irrigazione, per quanto le condizioni siano favorevoli, è cosa che implica difficoltà e spese gravissime.

Chi considera le condizioni dell'Italia si convince facilmente che vi sono immensi tesori da riconquistare tanto col mezzo dell'irrigazione come col mezzo delle bonificazioni, e se nell'Alta Italia abbiamo la Lombardia ed una parte del Piemonte dove l'irrigazione è lodevolmente estesa, in tutto il rimanente dell'Italia troviamo che c'è moltissimo da fare. Il mezzogiorno non ha che da seguire le traccie degli antenati, e rifare le opere antiche; e certo si troverà animato a farlo, qualora vi sia una legge per la quale l'agricoltura sia assicurata che sul maggior prodotto che deriverà dall'irrigazione non intervenga pronta la mano del fisco.

Io desidererei immensamente che fosse accettato dalla Camera quest'articolo di legge, per l'argomento in se stesso e più ancora pel principio.

Era nelle idee, se non erro, del Ministero d'agricoltura e commercio di proporre l'esenzione da ogni tassa pello zucchero di barbabietole che fosse prodotto e fabbricato in paese. Ecco un altro caso nel quale io credo che ciascuno di noi sarebbe lieto di rinunciare all'imposta sopra un prodotto che non esiste, a condizione che l'Italia potesse emanciparsi dal grosso tri-

buto che paga all'estero per lo zucchero che importa e consuma.

Inoltre ho fiducia che qualora si accetti la massima dell'esenzione proposta da questo articolo, questa misura possa più tardi venire estesa anche alle bonifiche nella legge che il ministro dei lavori pubblici ha promesso di presentare.

Questo sistema della promessa di esenzione è stato adoperato, con ottimi risultati, da altri Governi, e lo si adopera per animare l'iniziativa privata anche in imprese di ferrovie e in grandi opere di ogni genere.

D'altra parte, quando vediamo l'onorevole Sella che mette la sua firma sotto ad un progetto simile, anche dal lato dell'interesse delle finanze possiamo rimanere tranquilli. L'onorevole Sella, tutti lo sappiamo, è più geloso delle rendite dello Stato che la chiochia dei suoi pulcini: ora, quando egli si è ridotto ad accordare questa esenzione, è segno che era convinto, non solo che un vantaggio generale ne sarebbe derivato, ma altresì che le finanze non ci avrebbero perduto; perchè, come osservava benissimo l'onorevole ministro d'agricoltura e commercio nella seduta passata, il maggior prodotto che sarà per derivare in conseguenza dell'irrigazione, se anche va esente dall'imposta fondiaria, è poi colpito da altre imposte in mille forme.

Adunque noi facciamo in faccia al paese della generosità molto a buon mercato. È necessario, credetelo pure, che non si dica troppo che il Parlamento italiano è il Parlamento delle tasse. Sarà questo un vero modo di smentire coloro i quali dicono essere una disgrazia che al Parlamento ci siano troppi avvocati e pochi agricoltori.

In ordine alle idee che ho esposto e nell'intento di salvare il principio, non badando gran fatto ai limiti di tempo e di modo, io ho presentata al banco della Presidenza una nuova redazione dell'articolo 10 che avrò l'onore di leggere alla Camera.

Con questa redazione io ho inteso di conciliare anche le opinioni che si erano manifestate dai diversi oratori che hanno parlato. Taluno sostenne che il privato, il quale intraprendesse una grande opera d'irrigazione, dovrebbe per giustizia godere dell'esenzione a pari del consorzio. Tal altro si preoccupò degli inconvenienti che questo nuovo sistema potesse arrecare in occasione di una nuova generale catastazione. Sembra a me che, qualora all'atto della concessione si faccia un rilievo del valore catastale del fondo, sia tolto ogni possibile inconveniente. La futura Giunta del censimento che andasse a fare il rilievo dei fondi, non avrebbe che a ritenere pei fondi irrigui la stima fatta all'atto che fu accordata la esenzione. Nell'articolo io aggiunsi alla parola *consorzi* la parola *privati*, ma in pari tempo intesi di offrire delle garanzie al Governo, introducendo il giudizio del Consiglio superiore di agricoltura, il che allontanerebbe il peri-

colo che questa concessione sia fatta per opere non meritevoli, oppure in proporzioni troppo esigue.

La redazione del mio articolo suonerebbe in questa guisa :

« Sul giudizio del Consiglio superiore di agricoltura, e previo rilievo del valore catastale del fondo, il Governo accorderà l'esenzione dall'imposta sul maggior prodotto pel corso di anni (qui io direi 30 anni; ma mi adatterei anche ai 20, se non fosse possibile ottenere dalla Camera il termine maggiore: per me preferisco la misura più larga, ma accetterò la più ristretta piuttosto che veder rigettato l'articolo) ai consorzi come ai privati che imprenderanno nuove opere d'irrigazione meritevoli di tale incoraggiamento. »

A me sembra che quest'articolo possa rispondere a parecchie obiezioni che vennero fatte sul modo, e raggiungere meglio lo scopo. Spero che le mie osservazioni abbiano persuaso anche l'onorevole Cavalletto del vantaggio che sarebbe per derivare dall'accettare la proposta esenzione; e sarò lietissimo se avrò ottenuto che egli receda dall'opposizione che ha elevato nella seduta scorsa contro un provvedimento che, secondo me, apre un nuovo orizzonte di prosperità alla nostra agricoltura.

CORBETTA, *relatore*. Dopo quanto la Camera ha udito sull'argomento dell'articolo 10 nella tornata di sabato, la Commissione crede di dover esprimere il proprio avviso sui moventi che la determinarono ad accettare l'articolo del Ministero che riguarda la esenzione sugli aumenti del reddito fondario, per trenta anni, in forza della introdotta irrigazione.

Mi piace innanzitutto constatare che nella Camera si sono manifestate due opposte opinioni, affatto cozzanti tra loro. Infatti l'onorevole Cavalletto sostenne che nessuna esenzione sull'aumento del reddito dovesse accordarsi, parendo ad esso che ciò stabilisse e sancisse una specie di privilegio.

In quella vece l'onorevole Lacava accettava sostanzialmente il concetto del Ministero, e, quel che è più, lo allargava, avvegnachè egli lo voleva esteso, sebbene per un'epoca minore, cioè per venti anni, anche ai privati.

Infine l'onorevole Borruso, sebbene non collimasse precisamente nella questione in discorso, ammetteva però il concetto; solo voleva limitata l'esenzione ad anni dieci.

Mi piace questi fatti ricordare alla Camera, perchè, se vale l'antico adagio, la verità dovrebbe trovarsi in mezzo tra così diverse ed opposte opinioni, e cioè in quella seguita dalla Commissione.

Rispondendo all'opinione, dirò così, radicale, sostenuta e messa innanzi dall'onorevole Cavalletto, io dirò semplicemente quali furono i criteri direttivi che guidarono la Commissione nell'argomento soggetto.

Due sono le vie che si possono seguire, cioè o che il Governo dia dei sussidi, oppure destini un fondo

speciale per aiutare lo sviluppo dei consorzi di irrigazione, o segua invece un'altra via accordando delle esenzioni che valgano a determinare quel moto individuale che io credo sia fra le precipue caratteristiche dell'epoca moderna, uno degli scopi, in altre parole, che ogni Stato ben retto, e gli Stati liberi specialmente, devono proporsi di sviluppare ed accrescere con ogni mezzo.

Il primo sistema, signori, non è nuovo in Europa. Noi lo troviamo seguito nel Belgio, dove il Governo stesso ha provveduto allo scopo, facendo molti canali di irrigazione con danaro e con fondi propri; ed inoltre ottenendo dal Parlamento l'autorizzazione con legge del 25 marzo 1847, di fare prestiti speciali a quelle società, le quali si proponessero uno scopo di irrigazione. Simile criterio troviamo anche in una legge sancita dalla Prussia nel 1869; identico principio trovasi applicato nella Baviera, e in quasi tutti gli Stati della Germania.

Ora domando io se il *budget* italiano è tale da potere consentirci d'entrare in questa via? Io credo fermamente che no. Che se, per ipotesi, si fosse voluto seguire questa strada, due grandi obiezioni avrebbero potuto sollevarsi: la prima, che ciò era il rincorrere su di una via antica e vieta, dacchè i sussidi molte volte, anzichè determinare affari seri, possono determinare affari che abbiano un concetto di poca sodezza. In secondo luogo, che questi sussidi avrebbero dovuto risentirsi necessariamente dell'esiguità e delle condizioni non molto floride delle nostre finanze, e quindi non servire allo scopo cui si volevano diretti.

Ciò detto, se non si vuole seguire questo sistema, necessariamente bisogna appigliarsi all'altro, quello cioè di esentare quest'aumento di reddito dipendente dall'irrigazione, per un certo tempo, dall'imposta, in modo che l'agricoltore trovi in ciò un'attrattiva, trovi in certo qual modo quel corrispettivo che corrisponde al servizio del capitale che si richiede per opere che servir debbono alla irrigazione.

Nè varrebbe il dire, come osservò l'onorevole Cavalletto, con quella convinzione che sempre accompagna ogni sua parola, che le leggi di eccezione sono a respingersi.

Io sono perfettamente d'accordo con lui nella massima, se si tratta di sancire un principio di esenzione come regola generale e come criterio direttivo in ogni argomento, e specialmente nel finanziario. Ma vorrete voi, o signori, contendere che questa regola generale non debba qualche volta soffrire delle eccezioni? Io penso che sì. Ed anzi credo che la nostra stessa legislazione italiana offre molteplici esempi di queste eccezioni. Io certo non le rammenterò tutte alla Camera, sia perchè mi sarebbe difficile, per non dire impossibile, ricordare per intero tutti i diversi casi d'eccezione alle leggi comuni d'imposta; permettete per altro che alcune ve ne dica, per mettere in chiaro

come molte volte il legislatore abbia creduto per importanti razionali di distogliersi dalla regola generale, la quale appunto impone che in fatto d'imposte nessuna eccezione debba essere sancita, e abbia stabilito diversamente.

**SORRENTINO.** Domando la parola.

**CORBETTA, relatore.** Così la legge 20 marzo 1865 stabilisce un diritto fisso per tutti gli atti relativi agli acquisti, alle espropriazioni degli stabili necessari per la costruzione delle ferrovie.

Signori, se considerate, per esempio, in via di pura ragione teoretica un'esenzione di questa natura, è certo che tutti i ragionamenti posti innanzi dall'onorevole Cavalletto potrebbero dirsi opportuni, potrebbero dirsi acconci; ma immediatamente sovviene alla vostra mente il pensiero del come un'importante razionale, quella cioè di determinare prestamente uno sviluppo delle reti ferroviarie, ha dovuto determinare un'esenzione speciale, la quale servisse ad aiutare in particolar modo questo sviluppo. Così riguardo all'agricoltura trovate una concessione fatta agli istituti di credito fondiario, in forza della quale questi istituti non pagano che 15 centesimi per ogni cento lire di capitale in compenso delle tasse di registro e bollo. Avreste sancito questa esenzione, se non foste stati retti dal pensiero che si doveva soccorrere specialmente l'agricoltura? Dovendo il Governo accattare pei suoi bisogni ogni anno sul pubblico mercato molti capitali, ben s'intese dal Parlamento la necessità di creare istituti di credito, i quali dirigessero specialmente i loro sforzi in sostegno dell'agricoltura. Fedeli a questo scopo, avete allargato la mano, ed avete per questi istituti diminuito il peso delle imposte, onde il propositi intento fosse meglio raggiunto.

Altra esenzione voi trovate nella legge 3 luglio 1871 sui magazzini generali. Esenzioni voi trovate nella stessa legge votata nel giugno 1871 per la riscossione delle imposte; e certo dovrei continuare ben molto se tutti questi esempi non valessero che alla dimostrazione dello stesso pensiero. Permettete però che un'altra esenzione vi accenni, la quale si riferisce proprio ad una imposta diretta. Voi trovate cioè nella legge organica 14 luglio 1868 sulla ricchezza mobile una esenzione d'imposta pei redditi delle società di mutuo soccorso.

Ben mi dirà l'onorevole Cavalletto che le società di mutuo soccorso non sono consorzi di irrigazione. Sta bene, ma che perciò? Anche in quel caso cionullameno il legislatore partiva da una norma speciale, peculiare, eccezionale, che gli suggeriva di partirsi dalla legge comune, e ben fece dacchè la eccezione era sorretta da splendide razionali. Nel caso concreto forsechè queste razionali non ci sono? Credo che, se la Camera ben riflette sull'argomento, ai bisogni dell'agricoltura in Italia, al carattere eminentemente agricolo del nostro paese, all'enorme proporzione che esso rappresenta nel

complessivo *budget* delle nostre entrate, a quella specie di oblio in cui essa fu sin qui lasciata, a cui accennava l'onorevole Pecile, avviserà come queste razionali esistano anche nel caso concreto; e anzi ardirei dire sono ancora più vivide che non negli esempi accennati, dappoichè è qui in giuoco, e si è di fronte ad un criterio altamente-economico.

Epperò io credo sia precisamente il caso di sancire una esenzione, anche perchè la questione va sollevata dal punto di vista puramente finanziario, in un campo più vasto (nel suo vero), il campo economico.

E a ciò mi conforta il vedere come l'onorevole ministro Sella, proponente in concorso col suo collega dell'agricoltura e commercio, abbia acconsentita questa esenzione. E se l'onorevole Sella ha pure ammessa questa esenzione, io credo la Camera non vorrà essere più selliana che l'onorevole Sella, se mi si consente la frase. Certo l'onorevole ministro delle finanze ha pensato che in questo caso ci era un grande vantaggio economico da curare; e come sarebbe stato, non parsimonioso, ma avaro chi a quella esenzione, che chiamerei proficua, si fosse rifiutato.

Un'altra considerazione che si presentò alla Commissione nel sancire questo principio, fu che, in fin dei conti, nulla ci perde l'erario. Tralasciamo di esaminare anche se non sia vero, come la Commissione crede, che col formarsi di tali consorzi va a crearsi un campo imponibile più largo per l'avvenire, ma pur stando all'oggi, lo Stato nulla vi perde certamente.

Qui si confonde una suscettività avvenire del fondo colla potenzialità imponibile, la quale non esiste oggi. E v'ha di più.

Se gli oppositori lo permettono, parmi poter dire che qui c'è nel ragionamento loro un vero circolo vizioso.

**CAVALLETTO.** Oh! Domando la parola.

**CORBETTA, relatore.** Mi affretto a dichiarare all'onorevole Cavalletto che la mia frase non è personale, ma si riferisce al suo ragionamento. Io diceva parermi questo un circolo vizioso, imperocchè, forse senza questa esenzione d'imposta (e per me e per la Commissione, senza forse) noi non avremo mai quella rendita aumentata dai terreni, di cui oggi si vuol sancire esenzione per un certo periodo. Ora non è egli questo un vero circolo vizioso, il dire: le nostre finanze perdono, mentre non solo oggi perdono niente, ma se togliamo ai consorzi la base della loro esistenza, se togliamo a questa legge la sua disposizione più importante, ci precluderemo la via a creare un più vasto campo su cui l'imposta possa far cadere i suoi colpi, e perciò essere più profittevole.

**PLUTINO.** Precisamente.

**CORBETTA, relatore.** Io credo fermamente che, se l'onorevole Cavalletto penserà a questo ragionamento, forse la preghiera che gli faceva l'onorevole Pecile, di ritirare la sua proposta, non sarà frustranea.



Io non avrei a dire altro; se non che nella tornata di sabato furono presentati alcuni ragionamenti i quali per la loro sottigliezza potrebbero, a mio modo di vedere, deviare il giusto apprezzamento sulla controversa questione, cioè a dire fu da taluno degli oratori sostenuto che in ogni modo quest'articolo non aveva alcuna efficacia pratica; imperocchè in operazioni dei catasti certamente non possono adempirsi in un'epoca così vicina: per modo che egualmente i consorziati i quali avessero cresciuto le loro rendite fondiarie col l'irrigazione, potranno godere alla loro volta del vantaggio dell'aumento di rendita, senza che vi graviti sopra l'imposta, all'infuori di ogni disposizione legislativa.

Io faccio qui considerare alla Camera come questo argomento in ogni modo sia a doppio taglio; prova nulla perchè prova troppo. Ed invero non so comprendere come i contraddittori si oppongano allora a quest'articolo, mentre al contrario sostengono che in ogni modo l'imposta non arriverà certamente per 30 anni a gravitare sopra l'aumento di reddito, che fosse causato dai consorzi di irrigazione.

Ma vi è per converso una minaccia la quale precisamente chiamerei l'ostacolo precipuo, la quale formerà l'obbiezione più grande a questo alleviamento dei consorzi, che vadano formandosi a scopo di fare canali di irrigazione. Se però il ragionamento di questi contraddittori può ritenersi abbastanza applicabile quando si riguardano le operazioni di catastazione generale del regno, io credo che il loro argomento assolutamente non valga quando si pensi che le catastazioni possono essere anche speciali a questa od a quella plaga, per modo che un aumento dipendente da irrigazione fatta, per supposto, oggi, l'anno futuro potrebbe essere immediatamente colpito dall'imposta, senza perciò che si fosse ricorso ad una catastazione generale del regno, la quale certamente presenta tali difficoltà che certo in un'epoca vicina non potrà avere luogo.

Vengo ad un altro argomento.

Io non credo che l'eccezione che sollevava l'onorevole Borruso abbia gravità; credo anzi non fosse perfettamente nel vero quando diceva, che in ogni modo queste esenzioni d'imposta sono tali che difficulteranno l'operazione stessa dei catasti, imperocchè penso che ciò non possa nel fatto verificarsi, avvegnachè, come ognuno sa, le operazioni dei catasti constano di diverse fasi, una delle quali appunto si è quella di constatare la qualità dei terreni e l'altra di applicarvi il reddito per mezzo di perizia; per modo che si può procedere alla prima operazione, salvo a non applicare l'imposta per quanto riguarda quel *tot* che fosse rappresentato dall'aumento di reddito dipendente dall'irrigazione avvenuta.

Egli è perciò che la Commissione non può a meno di pregare la Camera di volere accettare la proposta

di questa esenzione, che, come io diceva nella discussione generale, pare a noi la base di questa legge e la spinta che determinerà in Italia alla formazione dei consorzi d'irrigazione.

In quanto alla proposta di estendere questa esenzione anche agli individui, la Commissione non la potrebbe accettare, e credo che anche il Ministero non l'accetti, appunto per due ragioni che vi si oppongono.

In primo luogo pare alla Commissione che nel caso concreto, trattandosi di una legge che riguarda i consorzi, la proposta disposizione riguardante i privati sortirebbe fuori dall'organismo e dalla economia generale della legge; ed in secondo luogo, bene esaminata la questione, pare anche che una simile proposta, invece di venire a sussidio delle piccole forze, le quali appunto associate e consorziate possono fare miracoli, non servirebbe altro che a sussidiare i grandi agricoltori, quelli che, a nostro parere, hanno meno bisogno di essere soccorsi.

Per queste considerazioni, e per quelle che per brevità mi taccio, spero che la Camera vorrà accogliere l'articolo proposto dal Ministero e accettato dalla Commissione.

**SORRENTINO.** Prendo la parola perchè, mentre credevo che ci saremmo sbrigati e che la Commissione col Ministero avessero accettato se non altro l'articolo dell'onorevole Pecile, a cui io aderisco intieramente essendo quell'articolo in certo modo una transazione, fra le divergenti opinioni ed una garanzia per le paure del ministro, nemmeno la proposta Pecile trova favore.

Dopo le parole dette dall'onorevole relatore ed accettate dal ministro, io non so come si possa rimanere così duri senza avere inteso nemmeno le vere ragioni.

Si è detto che questa legge è fatta per i consorzi; ma io non comprendo perchè l'individuo sia diverso dai consorzi, i quali pure sono formati di uomini. Volete proprio con un articolo sanzionare i privilegi dei consorti, consacrare la parola *consorteria*? (*Si ride*) Io non lo comprendo, perchè non ci vedo una ragione di far questo.

Il ministro parte da questo concetto. Esso dice: io con questa legge intendo favorire la produzione per mezzo dell'irrigazione. Ora, dico io, se i consorzi possiedono terreni, ne possiedono ugualmente i privati; dunque, se volete venire in soccorso degli uni, venite anche in soccorso degli altri. Volete voi obbligare i cittadini a fare una finzione per avere questi 30 anni di esenzione? Volete obbligarli a cercare dei mezzani, i quali si presentino al Governo fingendo un consorzio? Io non so dove sia la logica di questo modo di procedere.

In questo stato di cose non è possibile ammettere questa legge, la quale, se la guardate per se stessa, mi pare che conceda poco.

E qui mi permetto di fare un'osservazione. Se si esaminano tutti gli articoli di questa legge, che si sono

già votati, e quelli che saranno da votare, si vedrà che, se si sottrae la disposizione di cui si tratta, non ci resta più niente, perchè voi non avete introdotto in questa legge più di quello che avevamo già, cioè i tre articoli del Codice civile, i quali permettono di fare quelle tali opere sotto quelle date condizioni. Dunque con questa legge non si viene a far nulla; l'unico vantaggio che c'è, è quest'esenzione, ed ora voi me la volete ridurre ad un privilegio.

Infatti non ne godranno che coloro i quali si riuniranno in consorzio ed otterranno il beneplacito del Governo, mentre un individuo, il quale avrebbe la potenza d'irrigare forse una quantità di terreno maggiore di quella che possono irrigare cento persone riunite insieme, questo grande proprietario, ammettendo che posseda la forza ed i mezzi di poter raggiungere questo scopo, cioè di dare un maggiore sviluppo alla proprietà, costui, dico, è posto al bando; mentre se si uniscono dieci persone che forse non rappresentano che pochissimi interessi, questi sono preferiti.

D'altra parte vi potranno essere dei piccoli proprietari, i quali da soli o uniti insieme si adoperino ad irrigare una minore estensione di terreni, ma non essendosi essi ammessi al favore della esenzione dalla tassa e trovandosi di fronte le grandi società privilegiate, dovranno finire per rinunciare all'idea di migliorare i loro fondi, di accrescere la produzione del suolo. Così sarà facile di cavar partito dalle grandi proprietà, ma nel tempo stesso saranno condannate a perire le piccole.

Ora, da questo punto di vista, per me tengo fermo all'articolo redatto dall'onorevole Pecile, e prego la Camera di non sanzionare un'ingiustizia, la quale da altra parte non ha ragione di essere.

**MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO.** Due sono le questioni che attualmente si agitano, e sono di natura diversa. V'è chi sostiene che non si debba accordare l'esenzione di cui parla l'articolo 10; v'è poi chi vuole che, ove la medesima si accordi ai consorzi, debba anche accordarsi ai privati.

Io non tratterò più la prima di esse, perchè l'hanno fatto in modo così completo l'onorevole Pecile e l'onorevole relatore, che crederei opera superflua di aggiungere altro. Mi permetterò solo di far rilevare che, se noi apriamo i libri di coloro che si sono occupati in modo speciale dell'economia rurale e del miglioramento delle terre, osserveremo che tutti ritengono che una leva potente, ed anzi la più potente, per conseguire siffatto miglioramento, si è quella che il tributo sia, per quanto è possibile, invariabile; onde le somme impiegate possano dare un beneficio a chi le spende. Io potrei citarne molti di questi autori, ma mi limiterò a ricordare soltanto un nome molto caro all'Italia, quello del dottore Carlo Cattaneo, il quale molto si occupò di questa materia nelle sue lettere al vice-console inglese Roberto Campbell, il quale lo aveva in-

terrogato, a nome del suo Governo, intorno alle istituzioni agrarie dell'alta Italia, applicabili a sollievo dell'Irlanda. Egli diceva che uno dei mezzi più potenti per far accorrere il capitale verso la terra sia il censo immutabile dei fondi, che è quanto dire l'immunità perpetua dei miglioramenti a vantaggio dei proprietari. Ora noi non chiediamo un censo immutabile, ossia l'immunità perpetua dei miglioramenti, la chiediamo unicamente per trent'anni.

Io prego la Camera a volersi mostrare in questa parte meno fiscale, come hanno detto alcuni oratori, dello stesso ministro delle finanze, e credere che, se realmente si concede quest'esenzione sui miglioramenti che non esistono, ma che si spera possano ottenersi, egli non è solamente per favorire i proprietari, ma per aumentare la pubblica ricchezza, e quindi per avere una messe maggiore da raccogliere in seguito. È quindi l'interesse vero della finanza che ci consiglia il provvedimento propostovi, non già il piacere, l'intenzione, l'idea di accordare dei favori, i quali sicuramente non sarebbero nè da me proposti, nè sanciti dal Parlamento.

Ma veniamo ad altro, signori, poichè in quanto a questo punto, mi rimetto a ciò che è stato detto, e non vi insisto altrimenti.

Dice l'onorevole Sorrentino: ma allora siate logici; perchè non accordate questo beneficio anche ai privati? Vi pare che vi sia una ragione intrinseca per fare una distinzione fra consorzi e privati?

In primo luogo osservo che, a dire il vero, l'emendamento proposto, credo, dall'onorevole Lacava (non so se sia sottoscritto anche dall'onorevole Sorrentino), parla di quantità così minime, così ristrette (perchè vorrebbe accordare l'esenzione anche per 4 ettari), che ci condurrebbe sopra una via contraria allo scopo della nostra legge. Il quale si è quello di promuovere la riunione delle forze individuali, affine di operare delle cose in grande, ed offrire dei benefizi che non si rivolgono a vantaggio di tre o quattro proprietari, ma di una massa considerevole, che si estenda su territori d'intera provincia e, se è possibile, anche su intiere regioni. Si è questo precisamente lo scopo che il ministro e la Commissione, che ha accettato il disegno ministeriale, si propongono. Dunque noi dobbiamo cercare, per quanto è possibile, che si formino delle società d'interessati, potenti, grandiose. È precisamente con quest'agglomerazione che si riuscirà ad ottenere quei risultati dei quali deve interessarsi il legislatore, al quale poco importa che vi sieno centinaia di ettari irrigati; gl'importa bensì che ve ne siano migliaia e migliaia. Dobbiamo fare in modo che questo beneficio dell'acqua, che la natura ci ha accordato in larghe proporzioni, non si converta, dobbiamo dirlo con nostra vergogna, a nostro danno. Noi abbiamo un tesoro d'acqua in Italia; ebbene che cosa succede? Che quest'acqua imputridisce e cagiona la malaria. Noi dobbiamo invece fare in modo, me-

dianche sagge disposizioni, che quest'acqua sia bene adoperata, e che invece della malsania, apporti, mediante l'irrigazione, un gran beneficio all'agricoltura.

Ma, per ottenere ciò, o signori, egli è d'uopo d'aver in mira, come diceva testè, la creazione di grandi consorzi. Sicuramente non si vuole osteggiare il privato, allorché irriga e migliora il suo fondo; ma non è per questo che noi facciamo la legge; noi abbiamo uno scopo più elevato, più grande di quello cui mira l'onorevole Sorrentino. E non crediamo per questo che ci si debba dare la taccia di *consorti*, perchè vogliamo essere consorti quando si tratta d'irrigazione. (*Si ride*)

D'altronde io osservo che, accettando la proposta degli onorevoli Sorrentino e Lacava, si renderebbe impossibile ogni ulteriore revisione catastale; e qui intendo alludere, per questa parte, anche alla proposta dell'onorevole Pecile.

Fintanto che si tratta di accordare questa esenzione a dei consorzi, voi avete un dato dal quale partire.

Onde vi sia un consorzio è d'uopo che vi sia o un decreto prefettizio, oppure un decreto reale. Voi avete il modo di poter conoscere quanti consorzi si formano, potete seguirli; l'amministrazione fiscale potrà anche vedere cosa fanno, se irrigano; si può sapere da qual tempo comincia questo trentennio. Ma come fate allorché si tratta d'irrigazioni private? Quando comincia questo trentennio?

Chiunque vorrà irrigare queste sue terre dovrà farne una denuncia, dovrà andarvi l'agente del fisco per constatare che prima questi terreni erano tenuti a secco e che invece se ne è cambiata la coltura.

Ben vede la Camera che noi andiamo proprio nell'infinito, che noi andiamo a suscitare un'immensa quantità di litigi, ed a rendere impossibile una revisione catastale. Perchè, volendo estendere questo beneficio a tutte le irrigazioni per opera di privati isolati, quando si tratterà di elevare, per esempio, il prezzo catastale di qualche luogo onde colpirlo di una imposta maggiore in ragione dell'aumentato prodotto a seguito dell'irrigazione, si dirà sempre: ma io ho ottenuto siffatto aumento in seguito ad un'irrigazione recente, la quale non conta un trentennio.

Si negherà dal fisco questa circostanza, il proprietario la sosterrà, e noi andremo così ad ingolfarci in un sistema tale che diverrà fonte inesausta di liti e di vessazioni per tutti; ed in alcune provincie, lo ripeto, sarebbe resa impossibile una revisione del catasto, perchè queste piccole irrigazioni potrebbero prendere tale sviluppo da farci rinunciare a quello che un giorno o l'altro dovrà ottenersi, vale a dire la revisione catastale.

Io prego adunque l'onorevole Sorrentino a volersi pel momento contentare del bene senza voler ottenere il meglio; io lo prego di ritenere che noi facciamo una legge unicamente per i consorzi e non facciamo una legge generale sull'irrigazione. Questa legge è volta a

promuovere la formazione dei consorzi, non già a provvedere all'irrigazione. Ed appunto, nel fine che non si abbia a verificare questo sconcio, che cioè, in una legge la quale è unicamente diretta a regolare i consorzi, si avesse a parlare eziandio di privati, fu nell'ultima seduta rinunziato all'interpretazione che si voleva dare all'articolo 7 del disegno di legge, cioè all'emendamento proposto dall'onorevole Paternostro. Il quale voleva dichiarare che la disposizione dell'articolo 7 della legge, si estendeva non solamente ai consorzi d'irrigazione, ma pur anco ai privati. Anche in quell'occasione manifestai il mio modo di vedere, e dissi che per me non era regolare che in una legge la quale doveva parlare di consorzi e regolare i medesimi, si venissero ad interpretare delle leggi in modo generale, si venissero a dare delle disposizioni a favore dei privati. Quindi, non che accettare l'emendamento Paternostro, per quanto in fondo fosse giusto, io credetti conveniente, e la Camera fu dello stesso avviso, che valesse meglio accettare l'ordine del giorno dell'onorevole Rattazzi. Ed io diceva allora che lo accettava, appunto per non fare questa confusione, che in una legge, diretta ad uno scopo speciale, si venissero a dare delle disposizioni di un altro ordine, turbando così l'armonia della legge medesima. E la stessa cosa io la ripeto in oggi.

Se noi vi introducessimo delle disposizioni non solo intorno ai consorzi, ma che si riferissero anche ai privati, noi verremmo a dare una troppo larga interpretazione alla legge, non saremmo più consentanei allo scopo a cui vogliamo tendere, e metteremmo la legge in seri pericoli, perchè le conseguenze sarebbero tali da renderne forse impossibile l'attuazione. Nè creda per questo l'onorevole preopinante che, ove anche si rinunzi ad includere i privati, non si ottengano dei notevoli risultamenti.

In tutte le provincie d'Italia fa mestieri che si formino di questi consorzi d'irrigazione, se si vuole che l'agricoltura prosperi. Ed il citato dottore Carlo Cattaneo, allorché enumera i mezzi migliori mercè cui si possa far prosperare l'agricoltura, cita l'istituzione dei consorzi per le acque.

Ritenga poi la Camera che noi attualmente siamo in uno stato stazionario. Dopo l'attuazione del Codice civile, non un consorzio d'irrigazione, ad eccezione di quello di Villorese e Meraviglia, il quale è in istato di formazione, si è costituito. E specialmente non si sono costituiti per la viziosa e non chiara nostra legislazione. E frattanto giungono domande al Ministero per ottenere un'autorizzazione; autorizzazione che esso non può concedere, a meno che voi non gliene diate facoltà con questa legge. Ma frattanto nulla si fa; dal 1865 in poi nessun consorzio, non ostante molti progetti, come vi diceva anche l'onorevole Pecile, si è formato.

Ora, è cosa evidente, notoria, che la costituzione di siffatti consorzi è uno dei mezzi più potenti per far

prosperare l'agricoltura. Quindi, in questo stato di cose, io prego gli onorevoli proponenti a non voler mettere a repentaglio una legge che è chiesta e desiderata da tutte le rappresentanze dell'agricoltura, e di accontentarsi, per ora, di un qualche risultato, e non fare che, per ottenere il tutto, si finisca per avere il niente.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Cavalletto ha facoltà di parlare.

**CAVALLETTO.** Le ragioni dette dall'onorevole Pecile, dall'onorevole relatore e dal signor ministro, non mi hanno persuaso ad abbandonare la mia opposizione all'articolo 10. Io dico che questo favore che si vuol fare all'agricoltura per incoraggiarla, in fin dei conti è una vera illusione, in quanto che questo incoraggiamento, ne' suoi effetti pratici, avrà assai poca importanza. Dico inoltre che è ingiusto, in quanto che noi incoraggiamo egualmente e le irrigazioni facili che non abbisognano di favori, e le difficili che abbisognano di ben altri aiuti.

Noi accordiamo questa esenzione ai miglioramenti che si fanno all'agricoltura col mezzo della irrigazione, e dimentichiamo che altri se ne possono fare in altri modi, senza irrigare i fondi.

Questi miglioramenti, che in molte provincie non possono essere sussidiati dalle derivazioni delle acque che vi mancano e scarseggiano, non avranno un simile favore. Quindi l'idea del privilegio per me è evidente.

Ma, si dice, se noi non accordiamo qualche favore, le grandi irrigazioni non si faranno. Ed io vi rispondo che grandi, veramente grandi irrigazioni non le otterrete con questa legge. Questa legge doveva avere il solo scopo di dare ai consorzi d'irrigazione gli ordinamenti di corpi morali che sono propri dei consorzi di scolo e di difesa.

**DEPRETIS.** Chiedo di parlare.

**CAVALLETTO.** È però assolutamente necessaria una legge che costituisca in società i proprietari di terreni irrigui, in quanto che, come ho detto l'altra volta, la parola *migliorie* che si trova nell'articolo 128 della legge sui lavori pubblici non si è voluta interpretare come includente anche le irrigazioni; quindi si vollero escludere dalla consorziazione accordata per le società dei proprietari interessati nelle opere di scolo e di difesa i proprietari dei terreni irrigui. Se si fosse puramente e semplicemente dichiarato che nella parola *migliorie* s'intendevano anche le irrigazioni, ogni difficoltà sarebbe stata tolta; bastava applicare ai consorzi di irrigazione la legge dei lavori pubblici relativa agli altri consorzi. È un grande vantaggio questo che i proprietari, i quali hanno interesse comune, possano costituirsi in società, possano ottenere una vera rappresentanza che disciplini e regoli i loro rapporti di interesse, che faccia eseguire i lavori di interesse comune, e che vincoli i soci coi mezzi dell'esazione fi-

scale al pagamento delle spese. Questi sono i veri vantaggi, e questo era il vero scopo che doveva avere questa legge, non già di venire avanti con un secondo scopo di incoraggiare l'agricoltura, e di incoraggiarla inefficacemente.

L'agricoltura non la incoraggerete certo con le esenzioni; ben altri incoraggiamenti saranno necessari! Volete fare delle grandi derivazioni? Fate come avete fatto per incoraggiare il commercio e le relazioni fra le diverse provincie.

Noi facciamo grandi sacrifici in costruzioni e concessioni di strade ferrate per collegare le provincie, e perchè non faremo dei canali demaniali?

Quando avremo fatti canali demaniali, allora potremo cedere le acque, metterle alla portata di tutti i possidenti, i quali potranno derivarle senza grandi dispendi dai canali demaniali è portarle ad irrigare i loro terreni, ed avremo procurato allo Stato un reddito coll'aumento della ricchezza pubblica. (*Interruzione*)

I grandi canali di derivazione non si possono fare dalle società private e lo vedrete.

Si porta l'esempio del canale *Cavour*. Ma quali ne furono le conseguenze? È lo Stato infine che ha dovuto sopportarne il peso.

Fate dei canali demaniali ed allora incoraggerete l'agricoltura. Distribuite le acque in modo che i possidenti, senza rovinarsi con ingenti spese, possano farne la derivazione, e questi possidenti verranno a comperarle, e le spese che farà lo Stato saranno in buona parte compensate dalla vendita delle acque, che potranno dare un reddito annuo ragguardevole, e, aumentando colla migliorata agricoltura la ricchezza pubblica, renderanno più fruttuose le imposte e la rendita dello Stato.

Quando il denaro si ha ad andare a cercare al 6 od al 7 per cento, è difficile assai o quasi impossibile che si possano fare grandi opere per mezzo di società private.

Sapete quale sarà il risultato di questa legge? Voi avrete della gente che progetterà e assai difficilmente porterà a compimento le grandi derivazioni dell'acqua pubblica, e incoraggerete chi? Le società di speculazione, niente altro. Io vedo frequentemente presentarsi domande di concessioni da individui che intendono costituire società per grandi opere pubbliche, per grandi canali di navigazione e di opifici, per aprire e scavare porti, per asciugare laghi e paludi, e infine non asciugano che le tasche degli azionisti, di quegli uomini ingenui che portano i loro denari a coteste società.

E chi sconta poi il danaro di queste fallaci speculazioni? È il paese che sconta tutta questa dissipazione, questo sciupio di danaro. Ma l'effetto utile pel paese da tutto ciò è ben poco, in confronto dei sacrifici che si fanno.

Quindi io dico quest'esenzione praticamente far pochissimo effetto e pochissimo vantaggio, e io credo

che non si debba sancire perchè sarebbe sancire un privilegio e favorire pericolose illusioni, oltrechè la catastazione generale del regno non verrà che da qui a molti anni, e la vostra esenzione è inutile.

**CORBETTA, relatore.** E le difficoltà?

**CAVALLETTO.** Le difficoltà? Io non le ammetto, perchè effettivamente non ha scopo pratico questa vostra esenzione.

Fu, è vero, per la nuova catastazione generale del regno nominata una Commissione, ma questa Commissione che cosa ha fatto? Io credo che appena si sia radunata, per cui ci vuole molto tempo prima che la catastazione generale del regno possa essere eseguita.

Perciò concludo con dire, che quest'articolo 10 può essere, senza danno della legge, senza danno dell'incoraggiamento dell'agricoltura, soppresso affatto. Quello che raccomando è che la legge si approvi, in quanto che abbiamo assoluta necessità di una legge che regoli i consorzi dell'irrigazione, non già per favorire senza vero effetto e valore l'agricoltura, ma per costituire in modo certo coteste società, e togliere le difficoltà che si oppongono alla formazione dei consorzi d'irrigazione, senza i quali non si possono regolare per bene gli interessi collettivi che vi sono nella derivazione delle acque, e togliere le contestazioni che derivano dall'uso non regolato e non sorvegliato delle acque derivate.

**PLUTINO AGOSTINO.** Dirò pochissime parole in risposta all'onorevole preopinante la di cui opposizione veramente non comprendo in questa discussione.

Egli vuole la costruzione dei canali demaniali e si spaventa perchè i proprietari hanno una problematica esenzione d'imposta fondiaria dopo avere sopportato ingenti spese. Ma i canali demaniali non si debbono costruire con dei milioni? Questi milioni non producono interessi? Questi interessi donde li caveremo? Non saranno neanche compensati dalla parte d'acqua che si potrà ottenere e vendere. Egli ha citato il canale Cavour. Ma di fronte agli 86 milioni che ha costato questo canale veda quale utile ne deriva a chi fece la spesa, veda se i vantaggi derivanti dalla ripartizione delle acque potranno coprire gl'interessi della somma impiegata, e intanto gli 86 milioni sono stati spesi. Ora un consorzio di cittadini a proprie spese farà una derivazione d'acqua; per questa derivazione si raddoppierà, si quadruplicherà il reddito territoriale e per questo saranno esenti per trent'anni dalle imposte.

Vediamo quali ne saranno i risultati finanziari. Se dei 4 milioni d'ettari di terre incolte che abbiamo potremo averne fra vent'anni un milione ridotto a coltura per l'introdottavi irrigazione, avremo, in vece di zero, una somma di 200 lire per ettaro e così 200 milioni di prodotto e 40 milioni d'imposta prediale pel Governo. Non avrà allora il Governo un prodotto pel quale nulla avrà speso? Non è forse migliore questo

sistema che quello dei canali governativi? Non comprendo veramente come un uomo d'eletta intelligenza qual è l'onorevole Cavalletto venga oggi a trar fuori degli assurdi economici e finanziari come quelli che egli propone. (*Movimento*)

Signori, dai nostri antichi nemici, ora alleati nostri, possiamo pur ricavare qualche istruzione. L'onorevole Cavalletto deve sapere meglio di me che questa specie d'incoraggiamento era adoperata in Austria. (*Movimento dell'onorevole Cavalletto*) Lo prego di verificare il fatto.

**CAVALLETTO.** Chiedo di parlare per un fatto personale.

**PLUTINO AGOSTINO.** In Austria i fabbricati nuovi godono per trent'anni dell'esenzione dalle imposte, i fabbricati nuovi hanno trent'anni di esenzione catastale, e per trent'anni restano liberi, sia che siano fabbricati rustici, sia che siano opere idrauliche, costruzioni agricole o industriali, e per i fabbricati nuovi aggiunti ai vecchi si hanno quindici anni di esenzione.

Ora, se in Austria, la quale in tutti i casi è stata una nazione sempre retta benissimo per la parte amministrativa, e giacchè i nostri antichi nemici, oggi nostri alleati, hanno lasciato ottimi esempi anche in Lombardia, se quel Governo intelligente tiene conto di questi vantaggi prodotti dalla proprietà territoriale, perchè non ne dobbiamo tenere conto noi? E perchè ricuseremo ai proprietari questo incentivo ragionevole di poter cominciare a costruire? Perchè, col sistema attuale, da dieci anni invalso in Italia, un povero proprietario che bonifica le sue terre incolte, e costruisce canali, non va mai a dormire sicuro che l'indomani non gli caschi addosso con tutto il suo peso il fisco con tre, quattro o cinque decimi d'imposta straordinaria o di sovrimposta addizionale? (*Movimento*)

In conseguenza non si fa nulla, perchè, egli, oltre al non trovare capitali a buon patto, è atterrito dalla minaccia perenne della sovrimposta.

Se adunque questa volta gli accordiamo un po' di agevolezza, un po' di respiro per compensarlo de' suoi sacrifici pecuniari, sollevandolo dalla sovrimposta fondiaria, mentre lo Stato non ci ha nulla a perdere, noi, signori, altro non facciamo che opera benemerita, nell'interesse delle popolazioni, delle finanze e dello Stato, mentre noi non diminuiamo l'imposta di un soldo alla finanza, anzi le accordiamo la promessa di un vantaggio futuro.

Io per questa parte sono più ortodosso dell'onorevole Cavalletto; e voglio che il Governo italiano possa dire: ho avuti cinque soldi; ne ho fatti dieci: lasciate vivere. Lasciate che la popolazione si sviluppi coll'emulazione agricola, come si svolge coll'emulazione industriale.

Vedete, per esempio, la bella emulazione che si è destata in Liguria per le costruzioni navali?

Guardiamo di promuovere questa emulazione agraria in Italia, onde noi possiamo con questi consorzi di irrigazione avere più tardi dei terreni irrigui, anzichè delle paludi e dei terreni aridi; poichè ritenete, o signori, che per un quinto del nostro territorio non abbiamo che paludi e terreni aridi i quali non producono nulla.

L'onorevole Pecile ha toccato un tasto che io voglio rilevare: egli ha detto che si è ritirata la proposta che un onorevole nostro collega aveva fatta riguardo ai fabbricati di Roma.

Io credo che è stato uno sbaglio, e se l'anno venturo, perchè oggi il regolamento non me lo consente, avremo la fortuna di essere su questi banchi, io credo che si riproporrà questa questione. La franchigia di Roma avrebbe prodotto per i fabbricati di Roma lo stesso risultato che oggi si discute; la franchigia di Roma non ci avrebbe fatto lasciare un codazzo di tutta l'amministrazione a Firenze, non ci farebbe stare qui in disagio, cosa, ben più che finanziariamente, da deplorare politicamente.

Per tutte queste ragioni io approvo non solo la legge, ma approvo l'articolo 10 soprattutto.

L'onorevole Cavalletto è in precisa opposizione al mio modo di vedere, egli vorrebbe approvare la legge, meno l'articolo 10.

Per tutti questi motivi io non ho che ad associarmi alla proposta del mio amico Pecile, e, quante volte la proposta stessa non passasse, io sarò per approvare il progetto di legge tal quale è stato presentato dal ministro.

**CAVALLETTO.** L'onorevole Plutino ha detto che le mie idee rispetto ai canali demaniali hanno dell'assurdo.

Io rispondo all'onorevole Plutino, che se vuole veramente irrigazioni grandi, estese, che abbraccino una o più provincie, senza ricorrere a' canali demaniali, non le avrà di fatto: questo ho detto e questo sostengo e alla prova lo vedrà.

Quanto alle bonificazioni, a cui egli accennava, io gli faccio osservare che molti terreni palustri nel Veneto, comprendenti larghe estensioni di territori di più provincie, sono stati bonificati. Vada nella provincia di Venezia, nella provincia di Padova in quella di Rovigo ed anche nella provincia di Ferrara e vedrà oggi campagne floridissime che 20 o 30 anni fa erano paludi malsanissime, e queste bonificazioni furono fatte, non con privilegi o con esenzione, nè con incoraggiamenti di sorta, furono fatte per associazioni di privati, furono fatte col beneficio della legge dei consorzi di scolo, non ci fu bisogno di altri favori, furono fatti col solo beneficio assicurato ai proprietari dei terreni palustri di potersi associare e di potersi amministrare colla legge sui consorzi di scolo.

Seguite questa via e lasciate che i privati facciano da loro; e, quando vi sia l'interesse generale, concorra pure lo Stato.

**BORRUSO.** Innanzitutto debbo rettificare quello che ha detto l'onorevole relatore; egli mi ha fatto dire che io in fondo era favorevole all'articolo, ma che mi limitava solamente a restringere la durata del tempo dell'esenzione. Io non ho detto questo, anzi ho provato come l'esenzione in generale era nociva e come avrebbe prodotto dei danni immensi sull'erario nazionale, ma mi limitava a proporre una restrizione nel tempo, unicamente perchè sperava, essendo accolta questa restrizione dalla Commissione e dal Ministero, che il mio emendamento in questo modo avesse potuto passare più facilmente: però io insisto sempre nella mia primitiva idea, cioè nel danno positivo che arreca questa esenzione all'erario nazionale.

Si è detto da miei oppositori e precisamente dall'onorevole Pecile, che nulla toglie allo Stato questa esenzione. Ma io dico: se nulla toglie allo Stato, nulla può dare ai consorzi, dappoichè dal nulla non può scaturire che il nulla. Dunque è inutile che ci sia nella legge.

Ma, si dice, nulla si toglie allo Stato, ma si dà ai consorzi la speranza che non saranno aggravati in avvenire per il maggior prodotto che verranno ad ottenere. Dunque qualche cosa si dà ai consorzi e questo qualche cosa fosse anche una speranza, è sempre cosa che si toglie allo Stato, gli si toglie la possibilità di un aumento dell'imposta su cui riposa in gran parte l'avvenire della nostra finanza.

Questo non è un privilegio, diceva l'onorevole Pecile, ognuno può aspirarvi. Ma andiamo piano in questo, onorevole Pecile. Ognuno può aspirarvi! Prima di tutto non possono aspirarvi che coloro i quali potranno godere dell'irrigazione, e precisamente i fondi rivierani, i quali possono godere delle acque che scorrono lungo i fiumi, dappoichè io credo che i consorzi non si possono costituire altrimenti che per queste acque, poichè le irrigazioni che si possono ottenere per mezzo di scavi, per mezzo di pozzi, non servono che ad irrigare i fondi del proprietario che ne eseguisce i lavori. Dunque, la classe dei terreni che possono godere di questo genere d'irrigazione, è molto limitata, poichè si limita ai terreni che si trovano lungo le viviere dei fiumi.

Si aggiunga a questo la distinzione che si vuol fare fra consorzi e privati, l'ostinazione del Ministero e della Commissione a non voler accettare l'aggiunta che si propone, cioè di accordare questo privilegio anche ai privati. Questo non fa che restringere sempre più il privilegio e determinarlo a favore di una classe di persone molto ristretta, e quindi renderlo sempre più odioso.

Nè si dica che io cada in contraddizione, dichiarandomi favorevole a chi questo privilegio vuol cedere anche ai privati; anzi io credo di essere coerente, poichè siccome abborro dai privilegi, quando vedo che un privilegio non può evitarsi, preferisco che venga esteso ad un numero maggiore di persone, dap-

poichè, quanto più si estende, tanto più cessa di essere privilegio. Quindi, nel caso che si volesse accettare il principio dell'esenzione, mi troverei d'accordo con quelli che vogliono estenderlo ai privati, perchè così estendendosi verrebbe a perdere il carattere odioso di privilegio.

Non replicherò quello che ho detto in questa discussione per provare che questa esenzione è dannosa alle finanze dello Stato, ma dirò ch'essa è fatale non solo allo Stato, ma anche ai cittadini in generale, dappoichè stabilisce una specie di concorrenza dannosa a tutti quelli che non ne godono.

E diffatti, o signori, quando vi sarà una classe di persone la quale per effetto di questo privilegio godrà di una esenzione parziale dell'imposta fondiaria, quando vi saranno possessori di fondi che producono come cento e pagheranno come dieci, questi non possono a meno di fare una concorrenza pericolosa a quei tali che, non trovandosi nella stessa condizione di località, non potranno godere di questo privilegio, e saranno costretti a subire le conseguenze di questa concorrenza che danneggerà seriamente i loro interessi. Noi creeremo una classe privilegiata, la quale, producendo a minor prezzo, potrà dare i prodotti a miglior mercato, a danno di una classe che, producendo, senza sua colpa, a prezzo maggiore, non potrà sostenere la concorrenza e vedrà attenuarsi e forse sparire la rendita netta dei suoi fondi.

L'onorevole Pecile, volendo fare un discorso a sensazione...

**PECILE.** Domando la parola per un fatto personale. (*Si ride*)

**BORRUSO...** ha tratta in campo la condizione della nostra agricoltura, i pesi di cui essa è gravata, le ostilità che si fanno dalla Camera a tutte le leggi che varrebbero ad agevolare l'agricoltura, ed il buon viso con cui si accolgono tutte le leggi d'imposta che la danneggiano. Ma io dirò all'onorevole Pecile che questi argomenti sono argomenti generici che riguardano tutta l'agricoltura in genere e non quella porzione di fondi che potrebbero sottoporsi all'irrigazione. Quegli argomenti naturalmente sono di un ordine più generale, riguarderebbero provvedimenti più generali che verrebbero a sgravare l'agricoltura da certi pesi, ma non si possono addurre in questa questione speciale. Essi provano più la necessità di fare una legge che agevoli l'agricoltura in genere, piuttosto che una legge che dia agevolanze ad una classe speciale di proprietari.

Si è messo innanzi un argomento poco serio, ed è quello che quando a questo progetto di legge ha messa la sua firma il ministro delle finanze, nessuno nella Camera ha diritto di mostrarsi più fiscale di lui. Ma io credo che questo argomento è più specioso che altro, dappoichè io credo che il diritto di curare gli interessi del paese non sia un monopolio esclusivo del ministro delle finanze. Tutti qui abbiamo il diritto,

anzi il dovere di curare gli interessi del paese. Se per fiscalità s'intende quella che piuttosto che far produrre le imposte tende a perturbare i cittadini nell'esercizio delle loro libertà, io capisco che la Camera non debba essere più fiscale del ministro, anzi deve correggere le sue tendenze fiscali; ma se per fiscalità s'intende tutto ciò che mira a far produrre le imposte, tutto ciò che tende a preparare un avvenire che renda le imposte proficue, e che possa così ristorare le finanze dello Stato, ed alleviare la generalità dei contribuenti, io tengo che questa fiscalità, intesa in questo senso benefico, debba essere esercitata dalla Camera a preferenza del ministro delle finanze. La Camera ha il diritto, anzi il dovere di sindacare il ministro delle finanze e mostrarsi più fiscale di lui quando egli trascura la sua missione e si unisce, come nel caso presente, al ministro di agricoltura e commercio per venirci a proporre una cosa che favorisce una discreta classe di persone, e danneggia seriamente, non solo l'erario nazionale, ma anche l'agricoltura, e la generalità dei cittadini. (*Segni di assenso*)

Io avrei tante altre cose a dire onde esaurire il mio assunto, ma siccome la discussione è molto inoltrata, e la Camera è stanca, io mi riassumo dicendo che se si vuole avvantaggiare l'agricoltura, se si vuole migliorare la condizione delle nostre campagne, bisogna ricorrere a ben altri mezzi che non siano queste esenzioni parziali, questi privilegi.

Ed a chi ha detto che dell'attuale legge, se si leva quest'articolo, nulla rimane, io dico che, quando non vi fosse altro, basterebbe quell'esenzione che abbiamo accordata coll'articolo 9, cioè della tassa sugli affari, la quale è una grande agevolazione alla costituzione dei consorzi, questa esenzione ha la sua ragione di essere, dappoichè riguarda tasse che si dovrebbero pagare nell'epoca in cui i consorzi non rendono nulla, ma anzi richieggono delle gravi spese, mentre questa è affatto irragionevole perchè si riferisce al tempo in cui i consorzi diventano proficui, in cui i fondi non solo rendono, ma rendono quattro o cinque volte di più di quello che rendevano precedentemente.

Io credo che giustizia vuole che in allora contribuiscono alle spese dello Stato nella proporzione stessa del loro reddito.

Io spero quindi che la Camera vorrà sopprimere quest'articolo, o, per lo meno, ridurlo nei termini da me proposti, cioè a dieci anni, nel qual caso gli inconvenienti non sarebbero tolti, ma sarebbero certo immensamente diminuiti.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Pecile ha facoltà di parlare per un fatto personale.

**PECILE.** L'onorevole Borruso ha detto che io ho fatto un discorso a sensazione; e sarà vero, perchè io mi trovavo infatti nella necessità di distruggere la sensazione che aveva prodotto nella seduta passata il discorso dell'onorevole Cavalletto e di combattere

l'accusa di privilegio che si vuole dare a questa proposta di esenzione, accusa che, non ostante le evidenti ragioni da me addotte, ho poi inteso ripetere da lui medesimo. Ma tanto vale dire che è un privilegio quello dell'irrigazione, come varrebbe dire che è un privilegio quello della navigazione; e se noi facessimo una legge per favorire la navigazione italiana, secondo le teorie dell'onorevole Borruso dovremmo aspettarci che gli abitatori della montagna protestassero contro di noi, perchè facciamo una legge di privilegio, favorendo i paesi marittimi, senza concedere pari favori ai paesi di montagna che non hanno mare. Non si può chiamare privilegio l'accordare un vantaggio a qualsiasi consorzio per l'irrigazione posto in qualunque luogo, composto di qualsiasi persona.

Mi dispiace di essere costretto a ripetere la definizione del privilegio, che consiste in un trattamento speciale accordato a determinate persone e a determinati luoghi. Ma ciascuno vede che questo non è il caso. Io sperava che l'onorevole Borruso...

**PRESIDENTE.** Onorevole Pecile, parla per un fatto personale o pel suo turno di parola?

**PECILE.** Pel fatto personale.

**PRESIDENTE.** Allora si limiti a questo.

**PECILE.** Poche parole, ed ho finito. L'onorevole Borruso ha fatto un'osservazione molto giusta relativamente agli inconvenienti che potrebbero sorgere in occasione di una nuova catastazione.

Nella proposta, che ho avuto l'onore di presentare, io ho tenuto conto dell'osservazione giustissima, e parevami di avervi rimediato.

Sperava inoltre che, avendo egli accettata la prima esenzione, quella dalle tasse, ed accordato eziandio che l'esenzione della fondiaria sul maggior prodotto si lasciasse sussistere, ma limitandola a 10 anni, accettasse una specie di transazione nella quale ci eravamo messi d'accordo fra parecchi colleghi, per salvare il principio, ed ottenere che il beneficio fosse esteso anche ai privati.

Questa massima di incoraggiare mediante l'esenzione della fondiaria sul maggior prodotto, che oggi veniva adottata nei consorzi d'irrigazione, avrebbe potuto in seguito estendersi ai consorzi di bonificazione e ad altre opere che siano della stessa natura. Era un sistema tutt'altro che restrittivo che si intendeva di adottare.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Depretis.

**DEPRETIS.** (*Della Commissione*) Dirò poche cose su questo articolo 10. Prego la Camera di ascoltarmi con benevolenza, quantunque abbia ragione di essere stanca di questa discussione. Io vi giungo troppo tardi per motivi indipendenti dalla mia volontà, e ho bisogno dell'attenzione della Camera su quanto ho da dire, perchè mi pare che nove decimi della legge stiano in quest'articolo decimo che noi discutiamo.

Da quello che ho sentito oggi, mi è sembrato che siasi esagerata l'importanza di tutto quanto questo progetto di legge, e singolarmente di quest'articolo 10.

Che cosa dice l'articolo 10? Per trent'anni non vi sarà aumento nell'*imposta fondiaria* pel maggior reddito prodotto coll'irrigazione, eseguita a tutte spese del possessore e senza alcun concorso da parte dello Stato.

Ecco qual è la disposizione dell'articolo 10.

Così, venendo al caso concreto, un fondo a prato asciutto, tassato sulla base di una rendita di lire 10, se coll'irrigazione vedrà il suo reddito portato a lire 15, non pagherà l'imposta fondiaria per lire 5, ma seguirà a pagare, qualunque sia o possa essere l'imposta fondiaria sulle lire 10.

Dunque l'esenzione è limitata alla differenza. E notate che si parla della sola imposta fondiaria. Quindi, se questo fondo, il cui reddito è portato da 10 a 15, viene domani affittato, vi è la tassa di registro sull'affitto. Se questo fondo passa per via di successione, di donazione, di atto tra vivi da uno ad altro possessore, paga la tassa di registro e di successione. E voi sapete che in media si calcola che ogni tredici anni la proprietà fondiaria muta padrone, ed io credo che nell'avvenire questa proporzione andrà piuttosto aumentando che diminuendo. Dunque qualche cosa di utile rimane allo Stato se si riesce a promuovere un aumento del reddito fondiario col mezzo dell'irrigazione. E notate che non metto in conto tutto il beneficio, anche puramente finanziario, che si otterrà dall'erario per l'aumento della produzione agraria.

Del resto parmi sia stata universale l'opinione che qualche cosa bisogna fare onde promuovere l'agricoltura col mezzo dell'irrigazione, perchè anche l'onorevole Cavalletto va in questo senso, forse senza volerlo, più innanzi degli altri, giacchè vuole i canali principali fatti a carico dello Stato. Per me, se ci fosse un Ministero che volesse entrare in questo sistema, direi: fermiamoci pure, sospendiamo la discussione di questo progetto di legge; ma parmi che non ci sia nessuno che questo spera, massime finchè alla testa del Ministero c'è l'onorevole Sella, il quale mi spiace di non veder presente, perchè vorrei ricordargli che io ho diritto di avere la sua difesa di questo progetto di legge, che è il risultato di un lungo studio e di seria meditazione; poichè possiedo un impegno suo, ottenuto non dirò senza fatica, or sono parecchi anni, e da lui in questo progetto riconfermato.

Ora veniamo un po' al merito.

*Una voce.* Dopo la invocazione.

**DEPRETIS.** E va bene. Adesso ho detto così per...

**CRISPI.** Una figura rettorica.

**DEPRETIS.** Per una figura rettorica? No; ma per esporre un fatto che non è senza importanza.

**PRESIDENTE.** Continui.

**DEPRETIS.** Dunque la questione di merito si riduce a



questo : è egli necessario che si faccia questo favore contemplato nell'articolo 10? E con questa disposizione di favore facciamo noi qualche cosa di anormale? È veramente un privilegio che si crea? Tratterebbesi di un antecedente nuovo nella nostra legislazione, od in quella di altri paesi?

Io prego tutti coloro che si sono un po' occupati di irrigazione a sapermi dire se possano portarmi l'esempio di un solo canale d'irrigazione aperto in Italia senza l'aiuto diretto e pecuniario del Governo, che abbia potuto approdare a buon fine, che abbia potuto apportare qualche vantaggio a chi ne assunse l'impresa.

Io che non sono di un paese dove ci sia adesso irrigazione, ma che sto sul confine lombardo dove l'irrigazione è estesissima, non ne rammento nessuno. Dappertutto i primi tentativi che si fecero da chi aprì un canale d'irrigazione terminarono con un insuccesso. E questo per la grandissima difficoltà di rendere utile questo capitale che si crea, quest'acqua che deve essere convertita in frutti spandendosi sul suolo. Ma non ne abbiamo un esempio eloquentissimo nel canale *Cavour*? Se vogliamo niente niente rifletterci sopra, signori, noi vediamo con quanta difficoltà e con quanti sacrifici dello Stato si va a utilizzare quell'acqua. E perchè? Perchè prima che essa giunga a spandersi sui terreni, prima che i terreni siano adattati a riceverla, prima che ai canali principali venga a congiungersi la rete dei canali secondari, e a questi le minori condotte, e che siano fatte tutte le spese d'adattamento dei terreni, ci vuole molto tempo e grandissima spesa. E voi sapete che i risparmi dell'agricoltura sono pochi, che essi difficilmente si fermano nelle mani dell'agricoltore, il quale, dominato dalla passione di possedere la terra, spende, impiega quello che ha, e fa male, per estendere i suoi possessi anzichè per migliorarli.

Dunque con questi antecedenti, se qualche cosa bisogna pur fare, quale è l'espedito che costa meno? Io credo che, se non vogliamo ricorrere all'aiuto diretto e pecuniario dello Stato, se invece vogliamo valerci della forza d'associazione, se desideriamo che si formino tra gli interessati società per aprire un canale che rechi il beneficio dell'irrigazione ai loro terreni, bisogna adescare, trascinare il proprietario del suolo a diventare lui il proprietario dell'acqua.

E quale mezzo avete per allettare i proprietari ad entrare in questa società? Volete accordare un premio dopo il fatto dell'irrigazione? Sarebbe un mezzo, ma costerà allo Stato assai di più e sarebbe grandissima la difficoltà di metterlo in pratica. Volete mettere la impresa nelle mani dello Stato o sotto la tutela sua far dello Stato il padrone dei canali e il distributore delle acque? Ma questo metodo sarà anche più dispendioso degli altri che ho indicato, e poi non mi pare sia conforme allo spirito dei tempi, alle opinioni le più au-

torevoli fra noi in fatto di competenza dello Stato e di ingerenze del Governo nelle cose economiche del paese.

Allora mi pare che, dovendosi fare un sacrificio da parte dello Stato, debbasi preferire questo che sarà sempre il minore, cioè che per un certo numero di anni coloro che avranno fatto questi miglioramenti impiegandovi i loro capitali, anzichè avere una garanzia di interesse od altro corrispettivo, avranno l'esenzione dall'imposta fondiaria per la maggior rendita da esso loro creata.

Non è gran cosa, o signori.

Se siete persuasi che si debba fare qualche cosa, è assai piccolo il favore. Chi non è persuaso capisco che dirà che questo è un sacrificio che lo Stato non deve fare; ma, se siete persuasi che senza un qualche aiuto queste associazioni non potranno formarsi e che questo beneficio all'agricoltura non si potrà ottenere, allora dovete votare l'articolo 10, come lo voterò io, che ho questa convinzione, e che sono profondamente persuaso che questo è il sacrificio più tenue e più conveniente che possa fare lo Stato.

Ma è poi questa una cosa nuova, strana in fatto di legislazione finanziaria? Esempi ve ne sono parecchi in tutti i rami della pubblica amministrazione. Adesso sta a vedere se questi esempi entrano o no nelle viste di chi vuole una perfetta uniformità in tutte le disposizioni di leggi di finanza e di tasse. Noi vediamo in fatto di dogane alcuni Governi che danno un premio per l'esportazione di certi prodotti: non solo tolgono qualunque dazio (ed hanno fatto benissimo a camminare largamente nella via dell'esenzione), ma danno un premio, e non si credono perciò di violare nessuna massima fondamentale di governo; perchè, notate bene, o signori, in fondo alle questioni economiche, anzi vera base di esse è sempre la questione sociale, cioè del miglior modo con cui, non solo si produce o si aumenta, ma si ripartisce la ricchezza nel paese.

Ma non abbiamo noi molti esempi anche in diverse nostre leggi? Ma il suolo occupato dalle strade ferrate non si considera e non paga allo stato di coltivazione in cui era precedentemente alla costruzione delle strade stesse? Il terreno occupato dai fabbricati agricoli non si considera terreno, piuttosto che fabbricato? Le case novellamente costrutte, nel primo biennio della loro costruzione non sono esenti da imposta? Dunque la massima è accettata: non è più questione di principio, ma di misura.

Così potrei citare molti altri esempi. Ma vi ha di più: io dico che qui con quest'articolo 10 noi non facciamo altro che sancire una massima, un assioma fondamentale in fatto d'imposta fondiaria, finchè almeno si rispetta il sistema del riparto catastale.

Ma, signori miei, credete voi che sarebbe possibile di stabilire un'imposta fondiaria catastale, cioè fondata sulle medie del reddito dei terreni, la quale po-

tesse essere variata d'un anno in altro? La quale colpisce il maggior reddito non appena prodotto? L'imposta sarebbe più perfetta, ma cambierebbe natura. E finchè stiamo nel concetto dell'imposta fondiaria, non è un male che, una volta fissata e ben ripartita l'imposta, la legge dica all'agricoltore che l'imposta è fissa per un dato numero di anni, e che i miglioramenti del suolo frutteranno a suo beneficio, come fruttano gli altri capitali impiegati nelle altre industrie.

Io per me trovo che in questa, che è la massima antica, per cui il catasto era invariabile, salvo aumento o diminuzione del territorio, e per cui le diversità di coltivazione non dava luogo a diversità d'imposta, io trovo che questa massima non è poi tanto cattiva se non sia esagerata, come in fatto lo fu, perchè noi andiamo sempre avanti cogli antichi catasti, anche quando, per ragione di antichità più che secolare, diventano veramente un'ingiustizia flagrante che non è possibile tollerare; ma per trent'anni, per una generazione storica, come direbbe l'onorevole nostro collega Ferrari, mi pare che non sia un grandissimo male mantenere l'esenzione, onde promuovere la ricchezza agricola che si tassa poi in molti anzi in tutti gli altri modi.

Credo adunque che in quest'articolo nulla ci sia di strano, nulla di privilegiato, e se siete persuasi che si debba fare qualche cosa per rendere possibili i consorzi d'irrigazione, non altrimenti che i consorzi di difesa delle acque, i consorzi di scolo, i consorzi di bonificazione, i consorzi di strade ordinarie e ferrate per le quali tante spese sopporta lo Stato, non dovete avere difficoltà che nei consorzi d'irrigazione si stabilisca l'esenzione di tassa sul maggior prodotto dei terreni migliorati, perchè questo è il solo modo con cui questi consorzi potranno essere formati. Credo che queste ragioni dovrebbero bastare a persuadere la Camera ad accogliere questa disposizione di legge.

Veniamo a quanto concerne i privati.

Credo che l'applicare simili disposizioni ai privati ci condurrebbe ad estendere e variare di troppo il concetto della legge. Il caso contemplato nella legge è speciale, è diverso. In un'altra proposta di legge, quando si trattasse dell'imposta fondiaria, si potrà stabilire per massima generale che tutti i miglioramenti agrari che s'introducano, e così anche quelli che si faranno da una certa epoca anche dai privati, non daranno luogo ad imposta sull'aumento del prodotto. Ma qui, lo ripeto, è diverso il caso. Si tratta di un'associazione che deve essere posta nella stessa condizione delle altre associazioni consortili che rappresentano interessi collettivi e non interessi singoli. Il privato in alcuni casi potrebbe rappresentare un interesse minimo, in altri casi un interesse sì grande, che il comprenderlo nella legge creerebbe un pericolo. Vorreste voi, signori, che un grande proprietario il quale rappresentasse non altro che il proprio interesse, e non un interesse col-

lettivo di riconosciuta importanza, come dicono le leggi tedesche, potesse ottenere per sè la concessione d'un corso d'acqua, del quale non avesse a giovare neanche per l'irrigazione dei propri fondi, ma intendesse di farne monopolio, irrigando i fondi altrui, e ritraendone beneficio enorme, volete voi che a questo unico privato potesse il Governo farne concessione, forse a danno del pubblico? Io non credo che questo dovrebbe ammettersi, e che perciò il caso dei privati debba formare oggetto di studi speciali, e vorrei che in questa legge si provvedesse unicamente ai consorzi (*Interruzione*), ben inteso che si potrebbe votare un ordine del giorno onde si provvedesse in seguito anche a questo caso.

Ecco il motivo per cui, non per amore di consorzeria (me lo perdoni l'onorevole Sorrentino), ma per amore di verità, io preferisco una legge concreta sopra un oggetto solo per non confondere assieme disposizioni di natura diversa, e non posso accettare la disposizione che estenda questa legge ai privati, e prego anzi scongiuro la Camera a voler fare buon viso a questa legge, la quale, lasciate che io lo dica, è forse la sola buona ispirazione che sia venuta da un po' di tempo al Ministero a favore dell'agricoltura.

Perchè le leggi precedenti, compresa quella del credito fondiario e del credito agricolo, me lo permetta il Ministero e la Camera, sono stati pensieri dettati sì da eccellenti intenzioni, ma che non hanno prodotto nessuna valutabile utilità.

La presente legge invece, malgrado la lunga critica fatta, sarà legge che potrà essere produttiva di buoni risultati, perchè permetterà qualche miglioramento reale alla patria agricoltura, la quale ne ha urgentissimo bisogno.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE.** Pare che la questione sia abbastanza dilucidata.

L'onorevole Paternostro Paolo ha presentato un emendamento alla redazione dell'articolo.

Ha la parola.

**PATERNOSTRO PAOLO.** Pregherei l'onorevole presidente a leggere la mia aggiunta, che se sarà accettata dal Ministero e dalla Commissione, risparmierei a me e alla Camera di svilupparla.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Paternostro Paolo propone che l'articolo venga modificato così.

Invece di dire semplicemente: « L'aumento del reddito di un fondo per fatto della introdotta irrigazione non è soggetto, ecc. » propone che si scriva: « L'aumento del reddito di un fondo per fatto dell'irrigazione introdotta posteriormente alla presente legge, ecc. »

È nello scopo di togliere il dubbio che l'effetto di questa legge vada a beneficio anche delle opere fatte precedentemente alla sua promulgazione. (*Segni di adesione dal banco della Commissione*)

**PATERNOSTRO P.** Vedo che siamo d'accordo con la

Commissione che accetta il concetto della mia aggiunta; quindi non la sviluppo altrimenti.

Ma poichè ho la parola, onde non incomodare poi altra volta la Camera, ne profitto per pregare l'onorevole relatore della Commissione a dire se non sia possibile, nel caso che quest'articolo dovesse esser votato (salvo la questione degli anni, e quando fossero eliminate le proposte dell'onorevole Pecile, e dell'onorevole Lacava), l'adottare una redazione dell'articolo che racchiudesse il mio concetto.

Consentendosi ciò, non avrei difficoltà di accettare l'articolo, ritirando la mia versione.

**CORBETTA, relatore.** È quello che stiamo facendo; siccome da taluno era stato presentato alla Commissione questo medesimo dubbio, la Commissione proponevasi proporre l'articolo stesso nei termini seguenti:

« L'aumento della rendita di un fondo per l'effetto dell'irrigazione introdotta nei casi contemplati dalla presente legge non è soggetta all'imposta fondiaria per 30 anni a contare dal giorno in cui lo stesso fu reso irriguo. »

**PATERNOSTRO P.** Siamo d'accordo. Ed accettando l'emendamento della Commissione, che nel concetto è conforme al mio, non insisto sulla mia redazione.

**PRESIDENTE.** Ora veniamo ai voti.

Come la Camera ha inteso, l'articolo 8 determina che gli aumenti di reddito ottenuti per effetto di irrigazione come sono contemplati da questa legge, non vadano soggetti a maggior imposta per il lasso di 30 anni.

A quest'articolo furono presentate diverse modificazioni.

Gli onorevoli Lacava, Sorrentino, e Pecile propongono che questo beneficio sia, non soltanto accordato all'aumento dei redditi a beneficio dei consorzi come è determinato da quest'articolo, ma sia pur largito quante volte l'aumento di reddito sia ottenuto da privati per operazioni da loro fatte.

In secondo luogo l'onorevole Pecile e l'onorevole Lacava propongono che questo beneficio sia ristretto a 20 anni, e l'onorevole Borruso invece propone che si riduca a 10 anni.

Inoltre l'onorevole Pecile propone che questo beneficio non sia accordato che quando il Consiglio superiore di agricoltura e commercio, previo rilievo del valore catastale del fondo, abbia emesso parere favorevole.

Finalmente l'onorevole Lovito propone un'aggiunta a questo articolo che sarebbe la seguente:

« Per tutti gli effetti della presente legge, qualunque sia il numero dei soci, il consorzio sarà, sopra domanda, eretto in corpo morale, purchè l'estensione di terreno che si propone rendere irrigua, non sia minore di ettari 20. »

Dunque sono diverse le questioni: 1° se ci ha da essere una esenzione; 2° se l'esenzione debba estendersi

ai privati; 3° quale sia la durata di questa esenzione; 4° se per accordarsi questa esenzione si richieda il parere del Consiglio di agricoltura, come propone l'onorevole Pecile; 5° finalmente, se l'esenzione da accordarsi è illimitatamente a qualunque estensione di terreno reso irriguo, oppure se ha da avere l'estensione proposta dall'onorevole Lovito di venti ettari, ovvero come propone l'onorevole Lacava di quattro ettari.

Cinque adunque parmi debbano essere le votazioni a cui la Camera debba addivenire.

Verremo ai voti.

**LOVITO.** Permette, onorevole presidente...

**PRESIDENTE.** Sì, sì, debbo prima dare la parola all'onorevole Lovito per svolgere la sua proposta.

**LOVITO.** La Camera, dopo la discussione avvenuta e soprattutto dopo le parole pronunziate dall'onorevole Depretis, ha compreso che l'importanza di questa legge sta in gran parte nell'articolo 10.

Oramai non vi sarà più nessuno che farà come l'onorevole Paternostro che, dopo tanto studio, era costretto a chiedere a sè stesso, quale fosse lo scopo di questa legge.

L'importanza della legge per nove decimi, ripeto la frase dell'onorevole Depretis, per nove decimi, sta nell'articolo 10.

Nonostante, l'onorevole Depretis per temperare questo concetto che è verissimo, cercava di spiegare alla Camera la portata dell'articolo sull'esenzione dell'imposta. Credo che l'onorevole Depretis abbia fatto bene, nonostante che io ritenga che la Camera avesse già compreso che l'esenzione per 30 anni riguardava l'aumento del reddito che si verificava sui terreni addivenuti irrigati. Ma sa l'onorevole Depretis, che in moltissimi casi il maggior reddito, che deriva dall'irrigazione, equivale al quintuplo del reddito stesso? Io credo che la Camera non avrà bisogno di molte dimostrazioni per esserne persuasa. Di guisa che l'esenzione per 30 anni è una cosa di molta importanza.

Ma l'onorevole Depretis diceva: credete voi che anche dopo essersi formato il catasto non ci saranno dei fondi, i quali diverranno irrigui? Non vi saranno dei consorzi, che coi capitali con l'opera loro non aumenteranno i redditi dei loro territori? Ed anche allora l'imposta catastale non corrisponderà al reddito effettivo, che di anno in anno si andrà svolgendo nel territorio del paese. Questo è vero, ma in tutte le vie del genere umano ci vogliono dei capisaldi, ed il catasto contempla un periodo di tempo a partire da un caposaldo; e se per giungere ad un altro de' capisaldi, al rinnovamento della catastazione dopo una generazione, mettiamo, si trovano spostati i redditi tassati nel catasto precedente, sarà appunto perciò che se ne farà uno nuovo. E venendo al caso nostro sarà bene pensare anche all'avvenire; poichè ci potrebbe essere un ministro di finanze (l'onorevole Depretis, se fosse ministro delle finanze, forse non lo farebbe) il quale,

sapendo che è desiderio universale la perequazione dell'imposta fondiaria, che è prescritta nella legge del 1864 potrebbe pensare a fare una catastazione con metodi più o meno speditivi, ed in questo caso, se si fosse votata una legge di questo genere, è evidente che la catastazione si troverebbe a fronte di qualche cosa di acquisito che ci potrebbe dire domani: alto là, una parte di questi redditi sono esenti da imposta.

Tuttavia io non mi oppongo al concetto di dare qualche eccitamento ai consorzi, che si verranno formando per l'irrigazione: ma, intendiamoci bene, senza nessunissimo limite? Ma da che deriva questa esenzione di 30 anni? Dalla concessione che fa il Governo, perchè l'esenzione è accordata ai membri del consorzio; questo consorzio poi alla sua volta da chi è privilegiato, cioè eretto in corpo morale? Dall'autorità governativa, dal prefetto, sentita o no la deputazione provinciale.

Anche secondo l'emendamento dell'onorevole Pecile, che io sarei disposto a votare se non ci fosse questa lacuna, che cosa avremmo? Avremmo la facoltà più o meno illimitata, data al potere esecutivo: perchè, anche sul giudizio del Consiglio di agricoltura, è il potere esecutivo sempre quello che riconosce l'importanza del consorzio, gli accorda una personalità privilegiata e l'esenzione da una grossa parte dell'imposta. E qui bisogna analizzare la parola *importanza*. La parola *importanza* è molto elastica; essa è molto subbiettiva, è relativa al cervello di chi l'apprezza; di guisa che il Consiglio d'agricoltura od il ministro potranno dire: ma del consorzio Lovito non ho riconosciuta l'importanza; del consorzio Depretis l'ho riconosciuta. Di guisa che io domanderei che fosse riconosciuta per legge, che nella legge fosse stabilito un criterio, secondo il quale fosse un diritto per gl'interessati l'erezione in corpo morale, da cui dipende la conseguenza importantissima dell'esenzione dall'imposta. Io prego pertanto il signor ministro (che mi pare veramente sia stato, non vorrei dire duro, ma poco cedevole nella discussione di questo articolo, che non ha accettato sopra nessuna preghiera alcun temperamento) a voler modificare in qualche guisa questo articolo, perchè potrebbe compromettere la legge, che io dichiaro dal canto mio di votare, ma alla condizione che un limite ci sia. Dirò di più: anche dal punto stesso di vista di Governo, io non saprei consigliare il signor ministro ad assorbire in questa parte tanto potere, a cui corrisponde altrettanta parte di responsabilità, perchè è una grande responsabilità; se, per esempio, un consorzio, che si crede importante, riceve un rifiuto del Governo che pone in forse l'importanza di esso, naturalmente si producono delle animosità, dei malcontenti che giova scansare. Occorrerebbe dunque che fosse fissato proprio per legge il carattere secondo cui

deve essere accordata l'erezione in corpo morale e la conseguente esenzione dall'imposta.

Dirò ancora qualche parola sull'importanza. L'importanza di questa opera sarà essa valutata secondo il numero dei soci, ovvero l'estensione irrigabile? Anche questo è un elemento di discussione, perchè il gran numero dei soci trova una grande difficoltà a riscuotere le quote di contributo sociale, e giova la riscossione coi privilegi fiscali. Ma voi però non mi negherete che molte volte può presentare dei risultati meno importanti di quelli che presenterebbe un consorzio molto ristretto. Vi sarebbero, per esempio, due o tre soci solamente i quali potrebbero presentare dei risultati, in ordine alla estensione irrigabile, molto considerevoli. Dunque il criterio del signor ministro, se vuole stabilire l'importanza di un consorzio quale sarà? Sarà il numero dei soci? Sarà l'estensione? Ma anche qui occorrono fare delle distinzioni, poichè è facile commettere degli errori anche nella stessa provincia. Ricordo, per esempio, la mia che ho più presente alla mente. Nella mia provincia, in pianura, un consorzio è facilissimo. Là bastano due o tre signori, grandi possessori di terreni, i quali si consorzino, per ottenere dei grandi vantaggi. Essi godranno di tutti i privilegi di questa legge, procederanno colle forme spiccie della legge di espropriazione per causa di utilità pubblica e godranno l'esenzione delle imposte. Ma ci potranno essere dei consorzi in montagna i quali, molto più numerosi, non presenteranno dei risultati così importanti, eppure gioverà forse incoraggiarli di più. Perchè, se questo articolo 10 costituisce un incoraggiamento, si vorrà considerare come in montagna i sacrifici sono maggiori, le opere d'arte più frequenti e più costose, il reddito meno vistoso, perchè il suolo più ingrato. Conseguentemente io prego l'onorevole ministro a volere accettare quell'aggiunta all'articolo 10, aggiunta che non pregiudicherebbe per nulla lo scopo che si propone la legge, ma toglierebbe però una parte di responsabilità non dirò d'arbitrio al Ministero e stabilirebbe il criterio secondo cui ogni consorzio che si propone di render fertile una data quantità di terreno abbia diritto di essere eretto a corpo morale, e godere del beneficio di questa legge. E quanto alla estensione, che è l'unico criterio che presenta più visibilmente un vantaggio, se all'onorevole ministro non piace il *minimum* di 20 ettari, io non ci tengo, purchè sia la legge quella che fissi il criterio della concessione che dovrà fare il Governo, ed a cui avranno diritto i cittadini riuniti in consorzio.

**PRESIDENTE.** Debbo osservare che l'aggiunta dell'onorevole Lovito veramente non entra nell'economia dell'articolo in discussione. Può essere un'aggiunta separata, od anche stare come articolo a parte, ma non modifica la sostanza dell'articolo 10. L'onorevole Sorrentino ha proposto poi la seguente aggiunta:

« Di questo favore godono anche coloro che sono

contemplati dall'articolo 657 delle leggi civili, anche quando non fossero costituiti in corpo morale nei sensi della presente legge.»

LOVITO. Domando la parola per una spiegazione.

PRESIDENTE. L'onorevole Lovito ha facoltà di parlare.

LOVITO. Darò una risposta all'osservazione giustissima che m'ha fatta l'onorevole presidente.

L'onorevole nostro presidente dice che la proposta che io ho presentata non è una modifica all'articolo, ma un'aggiunta. Ma l'onorevole presidente e la Camera hanno già compreso che quest'aggiunta, secondo me, risolverebbe tutta la questione sollevata al proposito di questo articolo e costituirebbe, almeno secondo il mio modo di vedere e di quelli che voterebbero con me, una condizione *sine qua non* per l'adozione dell'articolo 10.

Si potrebbe quindi, secondo la pratica parlamentare, ed in questo l'onorevole presidente mi è maestro, considerare come un emendamento il quale verrebbe votato prima dell'articolo.

PRESIDENTE. Ora non l'ho in mano. Lo rileggerò.

Intanto do la parola all'onorevole Sorrentino per svolgere la sua proposta.

SORRENTINO. Dirò brevi parole.

In questa legge, col primo articolo, si dice che i consorzi per le irrigazioni sono regolati dalle disposizioni degli articoli 657, 658, 659, 660 e 661 del Codice civile.

Non c'è dunque consorzio senza che sia fondato su questa base. Dopo ciò cosa si aggiunge? Si aggiunge questo: tali consorzi però, quando siano formati e nei modi qui stabiliti, godranno di questo e quell'altro vantaggio.

Giunti all'articolo 10, che è la parte sostanziale della legge, perchè, tolto questo, della legge non resta più nulla, io propongo che si aggiunga un'alinea, ed ecco come.

L'articolo 10 dice:

« L'aumento del reddito di un fondo per fatto della introdotta irrigazione, non è soggetto ad imposta fondiaria per i primi trent'anni, a contare da quanto fu reso irriguo. »

Ed io aggiungo: « Questo favore si estenda a tutti coloro che sono contemplati dall'articolo 657 del Codice civile. »

Ciò non è che un modo di conciliare l'opinione della Commissione e quella del Ministero e fare, nel tempo stesso, che non siano sacrificati i privati cittadini, coloro, cioè, che non siano nel caso di ottenere da un prefetto, dal Ministero, dalle deputazioni provinciali il favore di un consorzio. Si evita con ciò che resti in pieno arbitrio l'accordare un favore all'uno sì ed all'altro no; domando insomma che vi sia una garanzia per ogni cittadino di poter godere di questo vantaggio, onde non abbia ad influire in senso favorevole o con-

trario la simpatia o l'antipatia, una ragione od un'altra. L'articolo 657 è così concepito:

« Coloro che hanno interesse comune nella derivazione e nell'uso delle acque, per la bonifica o prosciugamento dei terreni possono riunirsi in consorzio a fine di provvedere all'esercizio, alla conservazione e alla difesa dei loro diritti. Le adesioni degli interessati ed il regolamento del consorzio debbono risultare da scritto. »

Questo è il primo articolo che serve di base a questa legge, e venendo ora noi a fondarci sulla medesima legge, dandole un'importanza maggiore, accordando un favore, io dico che dobbiamo mettere un limite sicuro all'arbitrio dell'autorità, e dire che quando vi sono delle persone che, a mente di quest'articolo, si uniscono in consorzio, è accordato ancora ad esse questo favore, ecc.

Così non sarà più l'individuo soltanto che sarà contemplato, come si osservava poco fa, ma quest'articolo provvederà per tutti.

Io credo che in ciò non vi possa essere disaccordo nè coll'onorevole Commissione nè coll'onorevole ministro, e che perciò la mia proposta sarà accettata in buona pace.

PRESIDENTE. Mantiene le parole: *allorquando non fossero costituiti in corpo morale?*

SORRENTINO. Sì, le mantengo; sono anzi di capitale importanza.

PRESIDENTE. L'onorevole Depretis ha facoltà di parlare.

DEPRETIS. Io voleva fare qualche osservazione a quanto ha detto l'onorevole Lovito. E dirò sopra quanto egli ha rilevato intorno alla delimitazione, dirò così, che io ho segnata dell'importanza di questa disposizione dell'articolo 10, che può darsi in qualche caso che il beneficio dell'irrigazione non sia da 10 a 15, ma come da 10 a 40. Questo può succedere benissimo; ma per giungere a questi limiti bisogna tener conto del capitale che l'interessato deve spendere, e bisogna pensare che questo capitale non va ad impiegarsi per l'amore di Dio, ma per avere un beneficio terrestre, e questo beneficio il capitale se lo va a cercare dove lo trova maggiore. Dunque, se in quell'opera trova di ottenere il saggio comune, vi andrà, altrimenti no. Ma perchè, lo ripeto, noi accordiamo questa esenzione? Per invitare capitali ad accorrere verso l'agricoltura, e perchè crediamo che senza questa esenzione, senza questa assicurazione i capitali cercheranno altro impiego, e non avremo il miglioramento colla irrigazione senza il concorso diretto e pecuniario dello Stato.

Dunque, per invitare il capitale a correre verso quest'impiego, bisogna che ci sia questo vantaggio, questa sicurezza, questa garanzia. Ecco tutta la questione. Chi è persuaso che il capitale andrà senza di questo, ha ragione di votare contro questa legge; chi invece è persuaso che non ci andrebbe, e che sarebbe

difficilissimo che ci andasse anche coi favori di questa legge egli deve votarla.

LOVITO. Non votiamo contro la legge se è modificato l'articolo.

DEPRETIS. Dirò adesso dell'altro punto sul quale si è fermato l'onorevole Lovito.

Mi pare che parecchi di questi emendamenti, compreso quello dell'onorevole Lovito, non abbiano nulla a che fare con quest'articolo; potranno essere una condizione, come ha detto l'onorevole Lovito, per cui si ottenga il loro assenso a quest'articolo 10, che è il più importante della legge, ma stanno indipendentemente dall'articolo stesso.

Quanto all'emendamento dell'onorevole Lovito, io vorrei pure studiare un modo onde stabilire nella legge qualche cosa che circoscriva e fissi la importanza del consorzio, ovvero dell'opera che il consorzio deve fare; ma, in verità, non lo saprei improvvisare. Io non trovo in nessuna delle leggi analoghe a questa, e che esistono negli altri paesi d'Europa, alcuna espressione che non sia generica, circa l'evidente vantaggio o la importanza del consorzio. Si lascia sempre il giudizio di questa importanza al potere esecutivo. Adesso, negli esempi che abbiamo nelle altre leggi, la cosa è così...

LOVITO. Quali leggi?

DEPRETIS. Tutte quelle della Germania che contemplano questa materia.

LOVITO. Ma non d'Italia.

DEPRETIS. Ma io vorrei sapere, se nelle leggi italiane si trova qualche provvedimento che regoli i consorzi d'irrigazione che debbono ancora nascere: io credo che c'è nulla.

LOVITO. Ma neppure in quella sulle opere pubbliche.

DEPRETIS. Tuttavia non ricuserei di studiare una qualche formola che venisse a determinare la importanza dell'opera, o la utilità del consorzio che possa godere i benefici contemplati da questa legge. Ma io credo che sia difficile il determinarla numericamente. L'onorevole Lovito parla di venti ettari, ma diciannove o diciotto ettari possono essere un affare importantissimo in una piccola vallata di montagna divisa tra molte centinaia di piccoli proprietari che vogliono attirare una derivazione per irrigare i loro piccoli poderi, mentre questa quantità sarà una cosa da nulla dove si tratti di un'acqua da derivarsi da uno dei fiumi principali e che debba percorrere un vasto territorio. Dunque l'importanza dell'opera, numericamente, mi pare difficile a determinarla. Tuttavia per mia parte non ricuso di studiare una formola che determini e chiarisca il caso in cui l'opera cui si riferisce il consorzio debba ritenersi come importante. Non capisco poi bene la portata della disposizione proposta dall'onorevole Sorrentino. Mi pare che sia superflua, perchè la legge non permette, a mio avviso, il caso da lui contemplato.

SORRENTINO. Domando la parola.

DEPRETIS. Per me dovrebbe intendersi la legge in modo contrario alle sue espressioni per ammettere la sua proposta, massime quanto all'articolo 10, perchè bisognerebbe poter interpretare la legge nel senso che si potesse formare un consorzio, escludendo tutti quelli che a termini dell'articolo 657 hanno un interesse, un diritto positivo sull'acqua che deve servire all'irrigazione. Ora, questo sarebbe contrario alla legge. Questo caso sarebbe legalmente impossibile.

LOVITO. Non è questo; non mi sono spiegato.

DEPRETIS. Io non avrò bene inteso la portata del suo emendamento, epperò lo pregherei di formularlo in modo che possa essere chiarita la cosa.

SORRENTINO. Ho domandato la parola.

PRESIDENTE. Non la finiremo più!

*Molte voci.* Ai voti! ai voti! (*Rumori d'impazienza*)

PRESIDENTE. Onorevole Sorrentino, ella ha svolta la sua proposta, ed ora mi pare che si debba venire ai voti.

SORRENTINO. Io desidererei che si sospendesse ogni cosa, perchè si possa venire domani con una redazione più completa.

*Una voce.* Votiamo l'articolo.

PRESIDENTE. Ma permetta: ci sono prima delle gravi questioni da decidere.

SORRENTINO. Io ho diritto di rispondere, perchè mi pare che non si sia nulla compreso di ciò che ho detto. (*Interruzioni*)

PRESIDENTE. Mi permetta: ella ha già svolta la sua proposta.

SORRENTINO. Il relatore mi fa dire ciò che io non ho detto.

PRESIDENTE. Interrogherò la Camera, essendo stata chiesta la chiusura.

SORRENTINO. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Parli per un fatto personale.

SORRENTINO. Dopo le cose che ha detto l'onorevole Depretis, io debbo credere che il mio pensiero non è stato compreso affatto. Io non ho detto che non si possano costituire consorzi per effetto di quegli articoli, anzi ho detto che sono quegli articoli che hanno dato l'ispirazione al ministro per creare questa legge. Ma siccome quegli articoli si credevano insufficienti e non capaci di suscitare nel paese l'interesse di fare delle opere per questo riguardo, così si venne innanzi alla Camera con una legge di favore per tutti coloro che credessero di potere attendere all'irrigazione, e con questo principio siamo giunti all'articolo 10, nel quale il favore si vuol restringere soltanto a coloro i quali sono riconosciuti come ente morale e collettivo, il quale ente morale ed ente collettivo è posteriore all'ente consorzio di cui parla l'articolo 1 di questa legge e gli articoli 657 e successivi del Codice civile.

Ora, il concetto ammesso da tutti era quello di favorire, non solo quelli i quali sono riconosciuti per

autorità del Governo come consorzi, come enti morali, ma anche colorò i quali fanno opere che sono considerate dirette a migliorare la condizione del suolo, ed è in questo senso che io ho proposto quell'emendamento alla legge.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Griffini ha proposto l'ordine del giorno puro e semplice su tutte le proposte. A questo punto, mi pare inutile che lo svolga.

**GRIFFINI.** Se mi permette dirò due parole. (*Rumori* — *No! no!*) Per una mozione d'ordine.

**PRESIDENTE.** Non vi può essere mozione d'ordine. Si può parlare sull'ordine della discussione; ma osservo che così non la finiremo più.

Se la discussione ha da continuare, debbo dare prima la parola all'onorevole Paternostro.

**PATERNOSTRO P.** Io intendo di fare una semplice osservazione all'onorevole Sorrentino, cioè lo pregherei di ritirare la sua proposta.

Noi facciamo una legge speciale, e lo scopo ne sarebbe veramente alterato se estendessimo l'esenzione.

Noi ora non siamo nel caso di fare ciò, dobbiamo e vogliamo votare una legge per l'irrigazione, quindi non si deve parlare di bonificazioni, perchè allora si entrerebbe in un altro ordine d'idee.

**PRESIDENTE.** Ha finito?

**PATERNOSTRO P.** Non ho finito. (*Segni d'impazienza*)

**PRESIDENTE.** Allora continui. Ella ben vede che dopo sì lunga discussione la Camera è impaziente di andare ai voti, e giustamente.

**PATERNOSTRO P.** L'onorevole Sorrentino ha presentato una proposta che secondo me non può essere presa in considerazione dalla Camera.

**PRESIDENTE.** La Camera deciderà.

**SORRENTINO.** Domando la parola per un fatto personale. (*Rumori*)

**PATERNOSTRO P.** Quello che vuole l'onorevole Sorrentino è l'estensione della esenzione ai casi previsti dall'articolo 657, e si fonda sull'articolo 1 che noi abbiamo votato.

Osservo che quest'articolo dice così:

« I consorzi per le irrigazioni, sieno facoltativi che obbligatori, sono regolati dalle disposizioni degli articoli 657, 658, 659, 660 e 661 del Codice civile. »

Questa disposizione parla del come debbano essere regolati i consorzi per l'irrigazione. Nell'articolo 657 si fa parola d'interesse comune nella derivazione e nell'uso dell'acqua, e si fa parola della *bonificazione e prosciugamento dei terreni*. Ora non è conveniente stabilire l'esenzione dell'imposta per casi ben diversi da quelli riguardanti il consorzio per irrigazioni. Non bisogna confondere una cosa con un'altra. Pertanto prego l'onorevole Sorrentino a ritirare la sua proposta, o a modificarla e spiegarla chiaramente, in modo da renderla forse accettabile limitandola ai consorzi d'irrigazione.

**PRESIDENTE.** Onorevole Sorrentino, la mantiene?

**SORRENTINO.** La mantengo; e poichè ho chiesto la parola per un fatto personale... (*Rumori*)

**PRESIDENTE.** Onorevole Sorrentino...

**SORRENTINO.** Io non posso permettere che la Camera resti sotto l'effetto d'un equivoco.

**PRESIDENTE.** Mi pare che, affastellando emendamenti sopra emendamenti, si renda sempre più critica la situazione della Commissione. Come potrà rispondere subito? (*Rumori*)

**LACAVA.** Domando la parola sull'ordine della discussione.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Lacava ha la parola sull'ordine della discussione.

**LACAVA.** Io pregherei il signor ministro e l'onorevole Commissione, nonchè tutti i deputati che hanno proposto emendamenti a quest'articolo, a voler rimandare l'articolo stesso alla Commissione affinchè domani essa possa riferire proponendo una formola che soddisfi vari autori di emendamenti e la Camera.

Io prego la Commissione a voler accettare questo rinvio perchè allora è da credere che le maggiori difficoltà sarebbero eliminate.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Lacava a tutte le altre proposte aggiunge la sospensiva, chiede cioè il rinvio dell'articolo, cogli emendamenti proposti, alla Commissione.

Contro a questa e contro tutte le altre, vi è la proposta dell'ordine del giorno puro e semplice.

Alle diverse proposte che sono da mettere in votazione e che ho prima indicate, si aggiungono ora l'emendamento dell'onorevole Sorrentino e quello dell'onorevole Lovito.

Si porranno ai voti una dopo l'altra, dopo che si sarà deliberato sopra l'ordine del giorno puro e semplice contro tutte le proposte, con quest'intelligenza che, ove la Camera lo approvi, rimane l'articolo della Commissione sì e come è stato ora formulato, e non altro.

Ciò dico perchè la Camera conosca le conseguenze del suo voto, e sappia che, una volta accettato l'ordine del giorno puro e semplice proposto dall'onorevole Griffini, conviene respingere od accettare l'articolo della Commissione senza punto modificarlo.

**GRIFFINI.** Siccome parmi che la Commissione accetti il rinvio dell'articolo per riferirne domani, desidererei che l'onorevole presidente mi facesse conoscere se questo è il parere della Commissione.

**PRESIDENTE.** Onorevole Griffini, non posso far conoscere un parere che non conosco io stesso. La Commissione non si è pronunciata a questo riguardo e non posso sapere come pensi.

**GRIFFINI.** Allora insisto nella mia proposta d'ordine del giorno puro e semplice su tutte le proposte. (*Interruzioni*)

**PRESIDENTE.** Prego adunque la Camera di far nuovamente attenzione.

Riguardo a quest'articolo, il quale tende a concedere

per trent'anni l'esenzione da ogni imposta sull'aumento del reddito dei fondi che si saranno resi irrigui per grandi consorzi, sono diverse le proposte. Le une tendono a restringere il tempo; le altre hanno per iscopo d'estendere l'esenzione anche ai privati; le altre mirano a fissare lo spazio del terreno, e via discorrendo. Contro le medesime venne proposto l'ordine del giorno puro e semplice. Se questo venisse dalla Camera ammesso, la conseguenza di questo voto sarebbe di passare senz'altro alla votazione sull'articolo della Commissione.

**DEPRETIS.** (*Della Commissione*) Debbo dichiarare a nome della Commissione (e credo che con noi sarà di accordo l'onorevole ministro) che non possiamo accettare l'ordine del giorno puro e semplice. Ho dichiarato che la Commissione è disposta a prendere in esame le fatte proposte come aggiuntive, ma prego la Camera di pronunziare il suo voto sull'articolo 10.

**PRESIDENTE.** Onorevole Depretis, mi permetta che io le faccia osservare che l'accettare il rinvio e il chiedere che la Camera si pronuncii sull'articolo, sono cose che assolutamente cozzano fra di loro. (*Segni di assenso*) Le proposte sono diverse e racchiudono questioni che vogliono essere risolte dalla Camera. Ma, se essa viene alla votazione dell'articolo, risolve le massime che sono in controversia, e allora è inutile il rinvio alla Commissione. (*Voci. Ha ragione!*)

Veniamo dunque alla votazione nel modo che ho indicato e come credo mio dovere di fare.

Domando se l'ordine...

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE.** Domando se l'ordine del giorno puro e semplice proposto dal deputato Griffini contro tutte le proposte ed emendamenti relativi all'articolo 10, è appoggiato.

(È appoggiato.)

Lo metto ai voti.

(Dopo prova e controprova, viene respinto.)

Ora debbo porre a partito la proposta sospensiva

fatta dall'onorevole Lacava, cioè che l'articolo formulato dalla Commissione e tutti gli emendamenti ad esso relativi siano trasmessi nuovamente alla Commissione, affinché li esamini e ne riferisca nella seduta di domani.

Domando se questa proposta è appoggiata.

(È appoggiata, e quindi approvata.)

La seduta è levata alle ore 5 25.

*Ordine del giorno per la tornata di domani:*

1° Seguito della discussione sul progetto di legge relativo alla costituzione dei consorzi per la irrigazione.

Discussione dei progetti di legge:

2° Rinnovamento della facoltà al Governo di sussidiare la ferrovia da Monza a Calolzio;

3° Dispensa dal servizio militare dei renitenti, refrattari, omessi e disertori nati prima del 1841;

4° Autorizzazione di spese sul bilancio della guerra per l'istruzione, per acquisto di materiale e per costruzione e sistemazione di fabbricati militari;

5° Leva militare sui giovani nati nel 1852;

6° Soppressione delle facoltà di teologia nelle Università del regno;

7° Disposizioni intese a migliorare le condizioni degli insegnanti delle scuole secondarie e normali;

8° Spesa pel concorso dell'Italia all'esposizione universale di Vienna nel 1873;

9° Disposizioni intorno al saggio e marchio dei metalli preziosi;

10. Svolgimento di una proposta di legge del deputato Bertani per equiparare, nei diritti della pensione, ai militari dell'esercito i feriti e le famiglie dei morti combattendo per la liberazione di Roma;

11. Discussione del progetto di legge contenente disposizioni relative alla pesca.